

Antonia Lucchesi

Le adozioni

il quadro normativo e la prassi



Armando Curcio Editore

Sommario

CAPITOLO I	
L'ADOZIONE, LE ADOZIONI	4
CAPITOLO II	
L'ADOZIONE LEGITTIMANTE DEL MINORE	6
2a. Requisiti degli adottanti;	
2b. Condizioni per lo stato di adottabilità;	
2c. Il contributo della giurisprudenza.	
CAPITOLO III	
IL PROCEDIMENTO DI ADOZIONE DEL MINORE	33
3a. Fase A e Fase B;	
3b. Diritto alle informazioni e Corte Europea per i Diritti Umani.	
CAPITOLO IV	
L'ADOZIONE INTERNAZIONALE	48
4a. I principi e i requisiti;	
4b. Il procedimento e le sue tre fasi;	
4c. Gli effetti.	
CAPITOLO V	
L'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI	59
5a. Le ipotesi;	
5b. I requisiti;	
5c. Consenso e assenso;	
5d. Effetti;	
5e. Il procedimento;	
5f. Minori stranieri e adozione internazionale in casi particolari.	

CAPITOLO VI	
L'ADOZIONE CIVILE	72
6a. Condizioni;	
6b. Divieti;	
6c. Consenso e assenso;	
6d. Effetti;	
6e. Revoca dell'adozione;	
6f. Procedimento;	
6g. Adottati stranieri.	
CAPITOLO VII	
ALBO DEGLI ENTI AUTORIZZATI E MODELLI DI DOMANDA	84

I - L'adozione, le adozioni

La materia dell'adozione è forse quella che negli ultimi decenni ha ricevuto più attenzioni da parte del legislatore.

Le ragioni nascono dalla preoccupazione di regolamentare nel modo più completo possibile un rapporto di filiazione in cui si prescinde dal rapporto di derivazione biologica e dall'unione matrimoniale tra i genitori del figlio, e di raggiungere il fine di parificare i figli adottivi a quelli legittimi.

La filiazione adottiva dà infatti luogo a un legame costituito fuori del matrimonio, ma i cui effetti sostanziali sono quelli propri della filiazione legittima. Non a caso si è detto che nell'istituto dell'adozione la legge imita la natura, riuscendo a costruire un vincolo che riproduce con la maggiore fedeltà possibile le linee e il contenuto della filiazione legittima.

Nel diritto italiano esistono ancora più di una forma di adozione, con fini, requisiti e procedimenti diversi; il discorso sullo stato di figlio adottivo che da ciascuna deriva è tuttavia in larga misura coincidente.

All'adozione ordinaria, istituto di antica tradizione contemplato dal nostro codice civile fin dal 1942, epoca della sua emanazione, è stata affiancata nel corso degli anni l'adozione dei minori in stato di abbandono (cosiddetta adozione speciale, ovvero adozione con effetti legittimanti), ciò per evitare che sulla prima si andasse a concentrare il cosiddetto mercato dei bambini, avversato sia dallo spirito che dalla lettera della nostra Costituzione e odioso anche alla nostra coscienza sociale.

L'adozione ordinaria, denominata anche adozione civile, è stata allora riservata a soggetti maggiori di età, un istituto ispirato a ragioni successorie e legato a motivi d'indole meramente patrimoniale, laddove per adozione senza aggettivi si è cominciato a intendere quella per i minori, nei cui confronti sia stato accertato lo stato di adottabilità e per i quali l'ordinamento prevede pienezza di situazioni giuridiche.

A partire dal 1998 è stata poi profondamente modificata anche la disciplina sull'adozione internazionale, nell'ambito della quale sono state fatte rientrare sia l'eventualità (rara, per la verità) di adozione di minori italiani all'estero, che quella di adozione di minori stranieri residenti all'estero. Si è

così regolamentato il fenomeno dell'introduzione di bambini stranieri in Italia all'insegna del principio secondo il quale la dichiarazione di adozione del minore sia ammessa solo quando il minore straniero si trovi in una situazione di abbandono, e sia constatata l'impossibilità di affidamento o di adozione nel suo Stato di origine.

In posizione residuale rispetto a queste ultime due forme di adozione si colloca, infine, l'adozione «in casi particolari», la quale, applicandosi appunto in ipotesi del tutto peculiari, si avvicina nel *modus procedendi* e negli effetti più all'adozione di persone maggiori di età che a quella di minori in stato di abbandono.

Chiude il cerchio la previsione di una serie di reati, puniti anche con la reclusione, previsti a carico di colui che favorisce l'espatrio o l'introduzione in Italia di minori a scopo di adozione, e di chi, essendone a conoscenza per ragioni del suo ufficio, fornisca notizie atte a rintracciare un minore adottato o ne riveli la condizione di figlio legittimo per adozione.

II - L'adozione legittimante del minore

Cos'è?

Il significato dell'adozione di minore, nello spirito della normativa vigente, sta nell'affermazione del «diritto alla famiglia per ogni bambino», a testimonianza che non sono il concepimento e la procreazione a stabilire il rapporto genitore-figlio, ma il vivere insieme nel reciproco e quotidiano affetto.

La priorità è quella di dare una famiglia a un bambino, non il contrario, perché «gli adulti possono anche restare senza figli, mentre i bambini dovrebbero sempre avere una famiglia in cui crescere».

Per questo le motivazioni che inducono o determinano la famiglia all'accoglienza adottiva devono fondarsi non su un bisogno degli aspiranti genitori adottivi, ma su una loro autentica apertura verso l'altro, e cioè verso un minore in stato di abbandono (art. 29 bis della legge n. 184/83).

Come si è sostenuto durante i lavori della Conferenza Nazionale della Famiglia tenutasi a Firenze nel maggio del 2007, la famiglia accogliente, nell'adozione dei minori, è «una risorsa per mezzo della quale si risponde al bisogno/diritto del minore a una famiglia, e non viceversa. In altre parole, mentre gli aspiranti genitori adottivi non hanno un diritto ad ottenere un bambino in adozione (cfr. Corte costituzionale, 6 giugno 2001, n. 192), il bambino in stato di abbandono ha un diritto soggettivo perfetto ad avere una nuova famiglia».

Storicamente, è stata la legge n. 431/67 a introdurre in Italia una nuova forma di genitorialità fondata sull'affetto e non sui legami di sangue, mentre la specifica normativa di riferimento per la regolazione delle adozioni nazionali e internazionali è oggi costituita dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», e successive modifiche. Essa pone al centro dell'interesse generale il bambino e il suo diritto ad avere una famiglia, con la conseguenza che la coppia che si dichiara disponibile ad adottare dovrà riconoscere il prevalente interesse del bambino, titolare di diritti e portatore di bisogni specifici collegati con la sua situazione psicologica e con la sua storia.

- 2a. REQUISITI DEGLI ADOTTANTI;**
- 2b. CONDIZIONI PER LO STATO DI ADOTTABILITÀ;**
- 2c. IL CONTRIBUTO DELLA GIURISPRUDENZA.**

2a La Legge 28 marzo 2001, n. 149 «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, nonché al Titolo VIII del libro primo del codice civile (G.U. 26 aprile 2001, n. 96)» modifica le parti relative all’adozione nazionale e alcune norme generali; in particolare, essa:

- introduce la possibilità di adottare per le coppie non ancora sposate che convivono stabilmente da oltre tre anni;
- amplia a 45 anni la differenza di età tra i coniugi e il minore adottato;
- stabilisce la procedura in base alla quale la persona adottata può chiedere di conoscere la propria storia precedente l’adozione;
- prevede la chiusura degli istituti tradizionali entro il 31 dicembre 2006;
- mette al centro del sistema il bambino e si preoccupa di dare un’impronta unitaria ai molteplici interventi normativi in materia, dal sostegno alla famiglia biologica all’affidamento familiare, fino all’adozione nazionale e internazionale;
- ribadisce l’importanza della preparazione come strumento orientato a supportare la coppia e il nucleo familiare nelle diverse fasi dello sviluppo della genitorialità, intesa come capacità di prendersi cura e di saper rispondere in maniera adeguata ai bisogni e ai problemi quando essi si manifestano.

Per la complessità della normativa (che prevede l’affidamento eterofamiliare per il minore «temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo», l’affidamento preadottivo, l’adozione nazionale e quella internazionale, il rischio giuridico, l’adozione mite, l’adozione a distanza e altri casi particolari) l’adozione può apparire alla coppia come un’impresa non semplice poiché occorre superare diversi ostacoli, quali la valutazione da parte dei servizi, i tempi lunghi e – per quanto riguarda l’adozione internazionale – l’assunzione di costi impegnativi.

Per questo non sono sufficienti improvvisazione, superficialità o la semplice

emotività di fronte a un bambino sfortunato, ma è assolutamente indispensabile la preparazione alla genitorialità come capacità di esercitare la funzione educativa attraverso gli affetti, la disponibilità e l'impegno.

I coniugi dovranno soprattutto lasciarsi «cambiare dall'interno» e rendersi disponibili a un processo di formazione permanente, dovranno maturare la consapevolezza che il figlio adottato non è il sostituto di quello non nato da loro, ma è un figlio a tutti gli effetti, e dimostrare di aver pienamente compreso che il reale valore e significato della genitorialità e della filiazione scaturisce dai legami affettivi, reciprocamente formativi, che si creano fra genitori e figli, e non derivano automaticamente ed esclusivamente dalla trasmissione dei dati biologici (cioè dalla procreazione).

La disciplina dell'adozione prevede sistemi diversi di tutela dei minori, a seconda che gli stessi si trovino in difficoltà modeste, rilevanti o gravi. Nel primo caso è previsto l'affidamento familiare, nel secondo l'adozione legittimante, nel terzo l'adozione non legittimante, riconducibile all'abrogata adozione ordinaria. La disciplina dell'adozione legittimante è incentrata sul superiore interesse e diritto del minore di avere una famiglia. L'art. 1 della legge n. 184/83 afferma infatti il diritto del minore a crescere ed essere educato anzitutto nell'ambito della propria famiglia naturale, e mira a rendere effettivo questo diritto predisponendo interventi di solidarietà e di sostegno in caso di difficoltà della famiglia d'origine, allo scopo di rimuovere le cause che impediscano la crescita serena del bambino. Nel percorso di recupero da parte del minore dei propri legami di sangue e dei propri vincoli naturali, la legge stabilisce una cura e un rigore particolari, affidando al giudice del merito un'attenta valutazione della situazione di abbandono quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità. Tale dichiarazione dovrà essere resa solo in caso di effettiva, provata e concreta carenza di cure materiali e morali da parte dei genitori e dei prossimi congiunti, tale da pregiudicare in modo grave e permanente lo sviluppo e l'equilibrio psicofisico del minore stesso (Cass. 11019/2006).

Il minore ha altresì a essere allontanato dalla famiglia biologica in attesa che la stessa superi le difficoltà transitorie in cui versa: è il caso del cosiddetto affidamento familiare. Solo nell'ipotesi in cui tali difficoltà siano valutate irreversibili viene dichiarato l'abbandono materiale e morale, e il minore viene dato in adozione. In questi casi estremi la legge interviene

infatti a garantire, per l'incapacità educativa dei genitori naturali o in presenza comunque di situazioni irreversibili di disagio, la crescita del bambino in seno a una famiglia deputata «idonea», che sarà quella adottiva.

Il rimedio dell'adozione prevede un iter caratterizzato da grande impegno valutativo e da rigore procedurale.

DOMANDE E RISPOSTE

1) *Ai fini dell'adozione di un minore, quale importanza rivestono le condizioni d'indigenza in cui versano i genitori?*

L'orientamento prevalente della giurisprudenza ha interpretato e applicato l'istituto dell'adozione in un'ottica di *extrema ratio*. Le condizioni d'indigenza dei genitori non assumono dunque alcun rilievo, predisponendo il legislatore rimedi di sostegno alla famiglia naturale tali da rendere il più possibile remoto il pericolo di allontanamento del minore dalla famiglia d'origine. La legge, dunque, si prefigge *in primis* il ripristino e la salvaguardia di una situazione di convivenza serena del bambino all'interno dei propri legami di sangue, nel rispetto del precetto costituzionale ex art. 29 Cost.

2) *Quali sono gli organi deputati a provvedere alle misure di sostegno?*

Gli interventi di sostegno previsti dalla nuova legge sono demandati alle Regioni e agli enti locali; i quali, in caso di inoperosità, possono essere sollecitati da un provvedimento di condanna emesso *ad hoc* dal giudice ordinario, e ciò al fine di prevenire l'abbandono del minore. L'amministrazione inadempiente può essere anche dichiarata responsabile e condannata a risarcire il danno provocato agli aventi diritto al sussidio.

I requisiti previsti per gli adottanti sono uguali sia in caso di adozioni interne che internazionali, e sono stabiliti al fine di garantire al minore un

ambiente familiare idoneo e confacente alle necessità di una crescita sana.

Tali requisiti riguardano:

- a. il matrimonio;
- b. l'età;
- c. l'idoneità affettiva e la capacità ad educare, istruire e mantenere il minore.

a. L'adozione legittimante è permessa attualmente solo a una coppia di coniugi e non anche a persone singole (salvo casi particolari) «perché solo la famiglia è considerata capace di garantire una normale evoluzione psichica del minore ed il pieno sviluppo della sua personalità. Per famiglia si intende quella coniugale, fondata sul matrimonio e costituita da una coppia di genitori» (artt. 29 e 30 della Costituzione).

Fino ad oggi l'ordinamento italiano resta dunque chiuso alla possibilità di adozione da parte di un singolo.

A tale proposito riteniamo utile aprire un breve inciso. La Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967 consente agli Stati contraenti la possibilità di prevedere per i minori l'adozione da parte di persone singole, ma lo Stato italiano non ha mai recepito totalmente il dettato di tale norma.

Il nostro ordinamento tuttavia prevede all'art. 44 della legge n. 184/83 sul diritto del minore alla propria famiglia, così come sostituito dalla legge n. 149/01, un'autonoma forma di adozione cosiddetta «per casi particolari». In tutti i casi ivi contemplati l'adozione è consentita anche a chi abbia figli legittimi e a chi non sia coniugato e prescindendo dai limiti di età richiesti per l'adozione legittimante. Tale istituto non elimina i rapporti con la famiglia di origine, ma si radica sul consenso tra la parti creando solo uno status personale tra adottante e adottato.

Tornando all'adozione legittimante e ai requisiti stabiliti dalla legge, i coniugi devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni o, sommando il periodo di coniugio e quello antecedente il matrimonio, devono essere uniti da stabile e continuativa convivenza da almeno tre anni, così da poter garantire al minore una famiglia collaudata.

b. I limiti massimi e minimi di divario di età tra adottante e adottando sono rispettivamente 45 anni e 18 anni. La legge prevede altresì la derogabilità

di tali limiti, qualora dalla mancata adozione il Tribunale accerti un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore. La deroga ha dunque carattere assolutamente eccezionale. Tali limiti di età rispondono al criterio dell'*imitatio naturae*: i genitori adottivi devono avere nei confronti dell'adottando, per quanto possibile, la stessa distanza generazionale che normalmente separa genitori e figli nella filiazione naturale. Tale criterio è di ordine pubblico (Cass. n. 2984/94).

Sempre in casi eccezionali, al fine di favorire le adozioni, il testo novellato della legge (art. 6, comma 6) prevede che non ci sia alcuna preclusione all'adozione quando il limite massimo di età venga superato in misura non superiore a dieci anni da uno solo degli adottanti, limite massimo da intendersi riferito, si ritiene, al divario fra uno degli adottanti e l'adottando e non a quello fra gli adottanti stessi.

In caso di notevole differenza di età tra i coniugi, di molto superiore ai 10 anni, si è ritenuto che, al fine di valutare la possibilità di procedere all'adozione, la suddetta deroga sia preclusa, imponendosi il riferimento del divario al coniuge meno giovane (nel senso che il limite differenziale massimo debba essere rapportato all'età di questi).

- c. Gli aspiranti genitori devono mostrare idoneità affettiva e capacità di educare, istruire e mantenere il minore. L'accertamento di tale requisito mira ad accertare l'astratta idoneità delle coppie tra le quali poter poi scegliere quella più idonea per un minore determinato. Nella valutazione di tale idoneità assume molto rilievo lo stato di salute dei genitori adottivi (malattie, handicap, o comunque menomazioni importanti). Non esiste un criterio oggettivo per vagliare il peso di tale requisito: gli enti preposti e la stessa giurisprudenza valutano caso per caso (ad esempio non si è ritenuta ostativa la cecità di uno dei coniugi, mentre in un'adozione internazionale si è ritenuta tale la cecità di entrambi i coniugi, in considerazione della complessità del compito educativo di un minore straniero).

L'accertamento in concreto di tale ultimo requisito avviene poi in sede di affidamento preadottivo con riferimento al minore dichiarato adottabile.

DOMANDE E RISPOSTE

1) *In caso di convivenza di fatto è preclusa l'adozione?*

Sì, si ritiene che in tal caso manchi la stabilità del legame.

2) *Il vincolo matrimoniale può essere interrotto da separazione personale legale o di fatto?*

No, occorre garantire al minore una famiglia con solide basi.

2b Per dichiarare un minore adottabile occorre l'accertamento che lo stesso versi in stato di abbandono.

Il procedimento si apre con la segnalazione di abbandono del minore, cui il pubblico ministero, compiuti i necessari accertamenti, fa seguire un ricorso al Tribunale minorile, nel quale si richiede la pronuncia della dichiarazione dello stato di adottabilità. Tale dichiarazione deve discendere da un'attenta verifica di una situazione di abbandono in cui si trovi il minore in questione, nel senso dell'assoluta mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, non dovuta a forza maggiore di carattere transitorio.

L'accertamento dello stato di abbandono, ai fini dell'adottabilità, va effettuato con particolare rigore e tenendo conto dell'ambiente di origine della famiglia biologica del minore. In armonia col citato art. 1 della legge n. 184/83, che attribuisce carattere prioritario all'esigenza del minore di crescere in seno alla propria famiglia, si potrà ordinare il distacco da essa solo allorché la vita offerta dai genitori naturali risulti così inadeguata da far ritenere l'adottabilità del minore l'estremo rimedio per evitare maggiori pregiudizi alla sua crescita. Non si devono considerare carenze quelle di natura esclusivamente economica, ossia non può darsi in adozione un minore solo al fine di consentirgli un tenore di vita più agiato di quello che potrebbe offrirgli la famiglia d'origine.

Precisiamo di seguito il concetto di stato di abbandono, di mancanza di assistenza morale e materiale nonché quello antitetico di forza maggiore di carattere transitorio.

- **Stato di abbandono**

Sia la dottrina che la giurisprudenza concordano nel ritenere che lo stato di abbandono possa sussistere sia nel caso in cui il minore non abbia una famiglia, sia nel caso in cui la famiglia ci sia, persistendo tuttavia un'oggettiva e non transitoria carenza di adeguate cure parentali, ovvero mancando la capacità dei genitori di garantire un adeguato sviluppo psicofisico del figlio, in violazione dei precetti contenuti negli artt. 147 c.c. e 30 Cost.

In ogni caso, qualora la famiglia biologica «recuperi» durante la procedura di adozione – ma con consistenti probabilità di successo – un comportamento oggettivamente adeguato, sempre secondo lo spirito della legge sarà data al minore la possibilità di reinserirsi in seno al proprio nucleo originario.

L'adozione non è dunque uno strumento sanzionatorio verso la famiglia; lo stato di abbandono prescinde dalla volontarietà dei comportamenti sconvenienti tenuti dai genitori naturali nei confronti del minore o da disattenzioni e negligenze della famiglia d'origine verso lo stesso. L'adozione è uno strumento di tutela verso il minore e del suo diritto di vedersi inserito in una famiglia idonea (su questo punto la giurisprudenza è assolutamente costante).

Occorre notare che il pregiudizio che legittima lo stato d'abbandono può essere non solo attuale, ma anche – e spesso lo è – solo potenziale. Esso deve essere comunque sempre accertato con scrupolo dal giudice del merito, la cui valutazione di fatto è incensurabile nell'eventuale giudizio in Cassazione.

Infine, si può parlare di stato di abbandono solo nel caso in cui il genitore sia a conoscenza dell'esistenza di un proprio figlio o sia in grado di esserlo.

- **Forza maggiore**

La forza maggiore esclude lo stato di abbandono in quanto causa giustificativa dello stesso. Essa deve essere necessariamente transitoria.

La forza maggiore attiene a tutte quelle difficoltà che nulla hanno a che fare con la condotta dei genitori e va valutata anch'essa, come l'abbandono,

in modo oggettivo e non colpevolista. Pertanto sussiste l'abbandono quando la mancanza di adeguate cure al minore è prolungata e irreversibile; sussiste la forza maggiore quando tale mancanza è temporanea o transitoria. Il discrimine tra le due condizioni è dato pertanto «dal danno reale o potenziale che il minore subisca o possa subire continuando a vivere nella famiglia d'origine» (così Cass. n. 17198/03). La forza maggiore non è dunque pregiudizievole per la crescita sana del minore. Deve inoltre essere accertata nei confronti di entrambi i genitori: essa non sussiste se alle mancanze di un genitore può supplire un comportamento adeguato dell'altro (così Cass. n. 19/84).

IN SINTESI

Chi può adottare ai sensi dell'art. 6 della legge n. 149/01?

- coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, tra i quali non sussista o non sia avvenuta – negli ultimi tre anni – separazione personale neppure di fatto;
- coniugi che abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni;
- i coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare;
- l'età degli adottanti deve superare di almeno 18 e di non più di 45 anni l'età dell'adottando;
- non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già adottato dagli stessi.

Chi può essere adottato ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 149/01?

Può essere adottato il minore dichiarato in stato di adottabilità, ovvero il minore di cui sia accertata la condizione di abbandono, perché privo di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi.

Chi ha compiuto il quattordicesimo anno deve prestare personalmente il proprio consenso, che è vincolante.

Chi ha compiuto il dodicesimo anno deve essere personalmente sentito, come anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

2c In merito alla sussistenza o meno dello stato di abbandono la giurisprudenza, basandosi sulla casistica di volta in volta elaborata, ha enucleato alcune ipotesi particolarmente ricorrenti. Sono senza dubbio causa di abbandono:

- **La mancanza di cure e stili di vita**

Occorre precisare innanzitutto che le cure da prestare al minore devono essere congiuntamente di carattere materiale e morale: non basta, pertanto, assicurare soltanto il benessere esistenziale mancando di contro un'adeguata assistenza morale e affettiva, cui non può sostituirsi la disponibilità di un parente a dare un supporto complementare e aggiuntivo.

Nel concetto di stato di abbandono rientrano non solo le carenze o la diminuzione delle prestazioni dovute al minore mediante comportamenti omissivi, ma anche quei comportamenti commissivi contrari all'interesse del minore, come maltrattamenti, percosse e abusi; vi è inoltre compresa la mancanza di adeguate relazioni affettive e del sostegno psicologico, che sono alla base della serena crescita di un minore.

- **Le precarie condizioni igieniche**

Sussiste stato di abbandono anche nel caso in cui i genitori facciano vivere il minore in una casa dichiarata inabitabile dall'ufficiale sanitario per carenza di igiene. L'abbandono non si esclude per il semplice desiderio dei genitori di volere il ritorno a casa del figlio, ove non si attivino per mettere fine a tale situazione (Cass. n. 5650/84).

- **L'indigenza**

Abbiamo avuto occasione di dire che la situazione di indigenza e povertà in cui dovesse essere tenuto il minore non costituisce di per sé causa di

stato di abbandono. Tuttavia lo diventa qualora non vi sia alcuna volontà da parte dei genitori di far fronte a tale situazione di povertà, e si ponga in essere un comportamento di totale e reiterato disinteresse per la prole.

- **La tossicodipendenza**

Contribuisce a definire una situazione di abbandono di minore il grave stato di tossicodipendenza o di alcolismo, protratto nel tempo, dei genitori naturali, in quanto tale stato, proprio per la sua cronicità, riduce sensibilmente le capacità educative e di controllo. La questione tuttavia non è pacifica poiché alcune pronunce si sono espresse nel senso di non escludere l'idoneità dei genitori a dare affetto e attenzioni al minore anche se in stato di cronica dipendenza, a meno che non vi sia una attenta e motivata analisi da parte degli enti competenti (Cass. n. 12491/00).

- **La malattia**

Quanto allo stato di malattia dei genitori del minore, occorre valutare caso per caso se, in conseguenza di insufficienze o di malattie mentali, anche a carattere permanente, il genitore stesso sia realmente idoneo ad assumere e conservare piena consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità, e ad offrire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico indispensabili per un'equilibrata e sana crescita psicofisica (Cass. n. 1612/00).

- **Affidamento a terzi o a istituti**

L'affidamento familiare o a un istituto può non essere incompatibile, date certe circostanze, con lo stato di abbandono. Infatti il protrarsi di un affidamento a terzi oltre tempi ragionevoli può diventare pregiudizievole per il minore, comportando peraltro un ritardo nell'apertura e nella definizione di quella procedura di adozione che lo porterebbe all'inserimento in una propria adeguata famiglia, anche in caso di diversa etnia. Diventa molto rilevante, in tali situazioni, la volontarietà dell'affidamento a terzi da parte dei genitori naturali finalizzata a eludere la cura del minore per lunghi periodi. Configura pertanto abbandono l'affidamento familiare coscientemente attuato allo scopo di sottrarsi in modo definitivo

ai doveri genitoriali o l'istituzionalizzazione per un tempo eccessivo, osservando l'unica cura di pagare la retta del ricovero (Cass. n. 4395/92). In ogni caso, in tali circostanze la prova della volontarietà della sottrazione ai doveri di assistenza morale e affettiva rilevata nel comportamento dei genitori di sangue deve essere rigorosissima e valutata altresì in ordine alle culture di appartenenza dei nuclei familiari in questione.

- **La detenzione**

Generalmente si ritiene che la detenzione sia da annoverare tra le ipotesi di forza maggiore, in quanto generata dalla condotta criminosa del genitore che volontariamente ha agito nella consapevolezza di conseguenze sanzionatorie (Cass. n. 6852/97).

Tuttavia anche in tali situazioni è indispensabile una valutazione molto accurata e concreta dello stato del minore (Cass. n. 10126/05).

- **L'indisponibilità di genitori e parenti**

Il Tribunale per i minorenni, ai fini della dichiarazione di adottabilità, deve tenere in considerazione la disponibilità dei genitori e dei parenti del minore a prendersi cura di lui, nonché la volontà di riparare alle mancanze precedenti, verificandone in concreto l'attendibilità. La dichiarazione di disponibilità può intervenire anche successivamente alla declaratoria di adottabilità, e anche in sede di impugnazione, ma deve essere seria e oggettivamente idonea a recuperare il legame col minore, nonché atta a escludere il rischio di un successivo abbandono. La disponibilità a curarsi del minore può provenire anche da parenti entro il quarto grado, purché essi siano in una relazione affettiva attuale con il bambino (così Cass. nn. 21100/05 e 4408/06).

In conclusione, la declaratoria di adottabilità deve essere effettuata dall'autorità giudiziaria valutando ogni minimo aspetto della situazione di abbandono del minore, le sue cause, le sue caratteristiche, la sua durata, con riguardo alle esigenze e alle necessità personali e non astratte del bambino, alla sua storia e alle sue caratteristiche fisiche e mentali, tenendo infine sempre presente il contesto socioculturale della famiglia di provenienza. Tale

accurata valutazione, estesa ovviamente a tutti i soggetti che per legge intervengono nel procedimento di adozione, è soggetta ad aggiornamenti continui fino al termine della procedura. Quale migliore garanzia per un convincente e adeguato inserimento del piccolo nella famiglia adottiva?

DOMANDE E RISPOSTE

1) *In caso di minore straniero presente legalmente o irregolarmente nel territorio italiano, qual è l'autorità che provvede all'accertamento dello stato di abbandono?*

Quest'ultimo e lo stato di adottabilità vengono dichiarati secondo la disciplina del nostro ordinamento, previa segnalazione alle autorità del Paese di origine (ambasciata o consolati) ed eventuale conseguente rifiuto da parte di queste ultime a fornire adeguate cure o a predisporre il rimpatrio.

2) *E in caso di minore presente in Italia in condizione di rifugiato?*

Per il minore sfuggito a guerre o catastrofi in atto nel proprio Paese deve invece escludersi lo stato di abbandono, in quanto il rapporto di affettività – pur se a distanza – con i genitori naturali non s'interrompe.

CASISTICA

Sull'abbandono

«In tema di adozione di minori di età, sussiste la situazione di abbandono allorché il contegno dei genitori, lungi dal risolversi in una mera insufficienza dell'apporto indispensabile per lo sviluppo e la formazione della personalità del minore, comprometta o determini grave pericolo di compromissione per la salute e le possibilità di armonico sviluppo fisico e psichico del minore stesso. Di fronte ad un siffatto nocumento o al rischio di esso, successivi atteggiamenti o progetti genitoriali per un miglioramento della situazione in

tanto rilevano in quanto, oltre che seri, siano oggettivamente idonei al recupero della situazione medesima» (Cass. civ., sez. I, 28 ottobre 2005, n. 21100). «In tema di dichiarazione di adottabilità di minore, con riguardo all'accertamento della situazione di abbandono, la condizione della persistente mancanza di assistenza morale e materiale del minore e l'indisponibilità a porre rimedio a tale situazione da parte dei genitori non viene meno per effetto di una disponibilità meramente dichiarata, che non si concretizzi in atti o comportamenti giudizialmente controllabili, che escludano la possibilità di un successivo abbandono» (Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 2006, n. 4408). Nella specie, la Cassazione ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato l'opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità di una minore alla stregua del rilievo che la madre della stessa – descritta come persona priva di riferimenti educativi e affettivi – abbandonando la comunità nella quale viveva con la piccola per disposizione adottata dal Tribunale per i minorenni in considerazione della giovane età della donna e dello stato di tossicodipendente del padre, si era di fatto sottratta alla cura della figlia, privandola dell'assistenza materiale e spirituale necessaria per una crescita equilibrata sotto il profilo fisico e psicologico e, chiedendo solo saltuariamente sue notizie, aveva dimostrato scarsa disponibilità verso la bambina, essendo all'evidenza interessata da altri problemi.

«In tema di adozione legittimante la situazione di abbandono – che giustifica la dichiarazione di adottabilità del minore ai sensi dell'art. 8 della l. n. 184 del 1983 – non ha carattere istantaneo e transeunte. Correttamente, pertanto, il giudice del merito non limita l'accertamento alla situazione esistente al momento della pronuncia del decreto dichiarativo dello stato di adottabilità ma lo estende anche all'epoca successiva, dando il dovuto rilievo alla disponibilità a prendersi cura del minore manifestata da uno dei parenti entro il quarto grado indicati dalla stessa legge (nella specie: dalla zia paterna), tenuto presente che l'art. 15, comma 1, n. 2 della l. n. 184 del 1983 ritiene non sufficiente, per poter dichiarare lo stato di adottabilità, la dimostrazione delle persistenza della mancanza di assistenza morale e materiale, ma esige anche che sia accertata la "non disponibilità ad ovviarvi"» (Cass. civ., sez. I, 10 novembre 1999, n. 12449).

«La situazione di abbandono sussiste non solo nell'ipotesi in cui la famiglia naturale non voglia o non possa occuparsi del minore, ma anche ogni qual volta questi nell'ambito della famiglia naturale non possa ricevere quel minimo di cure morali e materiali necessarie per il suo sviluppo armonico e sereno, sicché l'adozione non può essere disposta quando, nonostante la famiglia di origine si presenti come problematica, tuttavia il minore non corra rischio di danno morale e materiale. È pertanto il danno reale o potenziale che il minore subisca o possa subire continuando a vivere nella famiglia d'origine che costituisce il discrimine fra il mantenimento dei rapporti con la famiglia naturale e la loro interruzione, con la sua conseguente adozione» (Cass. civ. n. 17198/03).

Sulla detenzione

«In tema di adozione, lo stato di detenzione di uno dei genitori non è un fatto idoneo ad integrare gli estremi della situazione di forza maggiore di carattere transitorio ipotizzata dal comma 1 dell'art. 8 l. n. 184 del 1983 (situazione che, trascendendo la condotta e la volontà del soggetto obbligato, giustifica la mancata assistenza del minore), dovendosi tale "status libertatis" ritenere senz'altro imputabile alla condotta criminosa del genitore, volutamente posta in essere nella consapevolezza di una possibile carcerazione» (Cass. civ., sez. I, 11 marzo 1998, n. 2672).

«Alla luce della nuova legge sull'adozione, per la quale la forza maggiore consiste in un impedimento temporaneo, tale da non arrecare pregiudizio allo sviluppo fisico e psichico del minore, non è corretto l'inquadramento della detenzione nella categoria della forza maggiore, essendo del tutto ininfluyente, ai fini della sussistenza dello stato di abbandono, il carattere di involontarietà della detenzione dei genitori (anche se la carcerazione è invece da considerarsi imputabile al soggetto a titolo di "actio libera in causa"), avendo al contrario esclusivo rilievo l'accertamento della transitorietà della causa impeditiva delle cure parentali. Uno stato di grave tossicodipendenza che si protragga nel tempo e costringa i genitori (o i parenti) a "chiudersi" in se stessi, rendendoli incapaci di pensare ad altro, insensibili ai problemi ed alle necessità altrui, integra di per sé la situazione di abbandono materiale

e morale. La legge non ravvisa alcun diritto intangibile dei genitori o dei parenti sui figli minori, confermando invece il diritto di questi non ad un'assistenza qualsiasi da parte dei familiari, ma alla prestazione di cure parentali idonee a garantire loro uno sviluppo armonico ed equilibrato, il diritto di vivere non in una famiglia qualsiasi ma in un ambiente familiare moralmente sano che li sottragga ad influenze deleterie che possano incidere negativamente sull'armonioso processo di maturazione della loro personalità» (Tribunale per i minorenni di Roma, 6 febbraio 1984).

Sul trasferimento in Italia del minore straniero

«Il consenso dei genitori naturali al trasferimento del minore straniero in Italia per un periodo indeterminato presso un cittadino che s'impegni ad accudire il minore provvedendo anche alla sua istruzione costituisce elemento per desumere l'esistenza dello stato di abbandono ed ordinare, quindi in applicazione dell'art. 37 l. 4 maggio 1983 n. 184, l'immediato allontanamento del minore dall'affidatario ed il suo collocamento temporaneo in idonea comunità in vista dell'affidamento preadottivo ad una coppia munita dei requisiti di legge per l'adozione internazionale» (Tribunale per i minorenni di Bari, 26 aprile 1989).

Sull'affidamento del minore straniero a terzi

«Ritenuto che, in caso di rituale affidamento familiare, richiesto dai genitori biologici, può essere dichiarato lo stato di adottabilità solo allorché venga data prova rigorosissima che i genitori di sangue si siano del tutto sottratti, con l'affidamento, ai loro doveri parentali, non essendo la delega agli affidatari giustificata dalle notevoli difficoltà che, sole, legittimano l'affidamento stesso, e ritenuto, altresì, che la condotta di genitori appartenenti ad una etnia e ad una cultura diverse dalla nostra (siano essi, o meno, extracomunitari) va valutata, in un contesto sociale ormai sempre più multirazziale quale è quello italiano, con riferimento ai costumi, alla sensibilità e ai modi di agire caratterizzanti la cultura e l'etnia stesse e, quindi, alla valenza diversa che ad una determinata condotta va riconosciuta a seconda della matrice etnica e culturale d'appartenenza, non sussistono né gli estremi legali per la decadenza dalla potestà, né, tanto meno, lo stato di abbandono qualora

genitori, aventi una matrice culturale ed etnica profondamente diverse dalla nostra, affidino ritualmente a terzi la figlia in tenerissima età, mantenendo con quest'ultima sporadici contatti sia per motivi di lavoro e di ambiente, sia per la convinzione, peraltro fondata, che alla minore non manasse l'assistenza (ottimale) degli affidatari, sia per l'abitudine, tipica della loro etnia e cultura, di diradare i contatti con la prole una volta accertato il suo stato di benessere presso terzi: la rescissione dei rapporti con i genitori biologici, così come la loro decadenza dalla potestà parentale lederebbero il fondamentale diritto della minore a rimanere ed a crescere in seno all'etnia ed alla cultura di nascita» (Tribunale per i minorenni di Napoli, 14 novembre 1994).

Sulla malattia mentale dei genitori

«Perché si realizzi lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità di un minore devono risultare, all'esito di un rigoroso accertamento, carenze materiali ed affettive di tale rilevanza da integrare, di per sé, una situazione di grave pregiudizio per il minore, tale da arrecare un danno irreparabile allo sviluppo della personalità di quest'ultimo. Ne consegue che, ai fini della dichiarazione di adottabilità, le insufficienze o malattie mentali dei genitori, anche a carattere permanente, non rilevano "ex se", essendo in ogni caso necessario accertare se, in conseguenza di tali patologie, il genitore stesso sia realmente idoneo ad assumere e conservare piena consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità e ad offrire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico indispensabili per un'equilibrata e sana crescita psico-fisica» (Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 2000, n. 1612).

«Perché si realizzi lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità di un minore, devono risultare, all'esito di un rigoroso accertamento, carenze materiali ed affettive di tale rilevanza da integrare, di per sé, una situazione di pregiudizio per il minore, tenuto anche conto dell'esigenza primaria che questi cresca nella famiglia di origine, esigenza che non può essere sacrificata per la semplice inadeguatezza dell'assistenza o degli atteggiamenti psicologici e/o educativi dei genitori, con la conseguenza che, ai fini della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze

o malattie mentali dei genitori, anche a carattere permanente, essendo in ogni caso necessario accertare se, in ragione di tali patologie, il genitore sia realmente inidoneo ad assumere e conservare piena consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità e ad offrire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico indispensabili per un'equilibrata e sana crescita psico-fisica» (Cass. civ., sez. I, 12 aprile 2006, n. 8527). Nell'enunciare il principio di cui in massima, la Corte ha confermato la decisione del giudice di merito, il quale, nel dichiarare lo stato di abbandono, aveva accertato che il disagio ambientale subito dal minore gli aveva procurato danni verosimilmente irreversibili, tanto che egli, presentando tutte le caratteristiche del bambino istituzionalizzato, si dimostrava incapace di instaurare rapporti significativi con l'adulto, non avendo mai avuto un rapporto con la madre; inoltre anche la prognosi per il futuro era negativa, perché entrambi i genitori presentavano patologie che richiedevano terapie di lunga durata e di esito incerto.

«In tema di adozione, la "situazione di abbandono" richiesta dall'art. 8 della l. n. 184 del 1983 come condizione per la dichiarazione di adottabilità del minore non ricorre soltanto nella ipotesi di rifiuto intenzionale ed irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali di assistenza, ben potendo risultare, altresì, quale obbiettiva conseguenza di una condotta commissiva che, indipendentemente dagli intendimenti cui essa risulti ispirata (e perfino in contrasto con essi), impedisca o esponga a grave rischio il sano sviluppo psicologico del minore, poiché la nozione di "assistenza" prevista dal legislatore non deve essere intesa in termini meramente quantitativi, implicando, al contrario, una valutazione anche qualitativa delle funzioni genitoriali, in termini di adeguatezza al fine educativo, intese come corretto (e giammai distorto) esercizio del ruolo parentale. Integra, pertanto, gli estremi della "situazione di abbandono" ogni irreparabile difetto di quella assistenza morale e materiale, intesa come idoneo apporto di cure ed affetto, necessario al normale e corretto sviluppo della personalità del minore» (Cass. civ. n. 482/98). Nel sancire il principio di diritto di cui sopra, la Cassazione ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto sussistere una situazione di abbandono in relazione a una vicenda di

una minore la cui madre era risultata, all'esito di approfondite consulenze neuropsichiatriche, affetta da «disturbo della personalità di tipo misto» tale da impedirle di assumere un ruolo genitoriale positivo e adatto per la crescita della bambina, essendosi tra loro instaurata «una relazione distorta, a fondo perverso, di tipo sado-masochistico» gravemente pregiudizievole per il futuro della minore che, fin dai primi giorni di vita, non aveva mai trovata «una madre che sapesse comprendere i suoi bisogni, da quelli puramente alimentari a quelli complessivamente affettivi», così che ben presto i servizi sociali dovettero intervenire, contando sulla collaborazione del padre – e dei suoi parenti – fino alla morte di questi, evento coincidente con l'assoluto divieto imposto dalla madre a chicchessia di occuparsi della figlia.

Sulla tossicodipendenza

«L'adozione è prevista dal legislatore come estremo rimedio ad una irreparabile situazione di abbandono del minore, e non già come mezzo per ovviare a carenze genitoriali o per procurare al minore condizioni di vita migliori di quelle che la famiglia di origine è in grado di offrirgli. Ne consegue che l'evoluzione in positivo del carattere della madre tossicodipendente, che abbia manifestato la seria volontà di riavere con sé il figlio, affidandosi anche al sostegno del consultorio, nonché la presenza dei nonni materni, quali figure coinvolte nel vissuto del bambino e idonee a garantirgli un ambiente sereno ed equilibrato per la sua crescita, escludono la configurabilità di uno stato di abbandono del minore e la conseguente dichiarazione di adottabilità» (Cass. civ., sez. I, 21 settembre 2000, n. 12491).

«In tema di adozione di minore è esplicitamente prevista e tutelata, ex l. n. 149 del 2001, l'esigenza del minore di crescere in seno alla propria famiglia di origine, esigenza della quale è consentito il sacrificio solo in presenza di obiettive, concrete situazioni di gravità tali da pregiudicarne seriamente e definitivamente l'armonico sviluppo psicofisico; pertanto la situazione di abbandono – quale presupposto dello stato di adottabilità – deve essere valutata con particolare rigore, in base a riscontri certi, concreti ed obiettivi e non meramente presuntivi e prognostici, potendosi essa individuare solo in caso di carenza di cure materiali, morali ed affettive tale da pregiudicare

in modo grave e definitivo un equilibrato sviluppo psicofisico del minore» (Cass. civ., sez. I, 14 aprile 2006, n. 8877). Nel caso di specie, la Cassazione ha confermato la sentenza di Appello che aveva ritenuto non ricorresse lo stato di abbandono in presenza di una figura paterna per la quale al degrado legato alla tossicodipendenza era seguito un adeguato, fecondo percorso riabilitativo, con il conseguente recupero della dignità umana e sociale e della responsabilità genitoriale.

«La condizione di tossicodipendenza, di per sé e senza alcuna motivata controindicazione, non può escludere la capacità dei genitori di soddisfare le esigenze fisiche, affettive e psicologiche di un bambino appena nato» (Corte d'appello de L'Aquila, 2 giugno 1998).

«Uno stato di tossicodipendenza, che si protragga nel tempo e renda i genitori (o parenti) insensibili ai problemi ed alle necessità altrui, integra di per sé la situazione di abbandono prevista dalla legge. Non sussiste un diritto preminente ed intangibile dei genitori o parenti biologici sulla prole allorché gli interessi vitali di essa siano chiaramente compromessi. L'interesse del minore ad un'adeguata assistenza, che ne assicuri l'armonico sviluppo psicofisico, assume valore preminente su qualsiasi altro interesse pur meritevole di tutela. Ad escludere l'abbandono non basta un "minimum" di assistenza fisica o di conforto morale, o la mera presenza d'un nucleo familiare biologico, ma occorre che la famiglia naturale offra sufficienti garanzie di idoneità. Il minore ha diritto non ad un'assistenza qualsiasi da parte dei suoi genitori, ma alla prestazione di cure idonee a garantirgli uno sviluppo armonico ed equilibrato; ha diritto a vivere non in una famiglia qualsiasi, ma in un ambiente familiare moralmente sano, che lo sottragga ad influenze che possano incidere negativamente sul suo armonico processo di maturazione» (Tribunale per i minorenni di Roma, 6 febbraio 1984).

«Non integra gli estremi della fattispecie di cui all'art. 591 c.p. il comportamento serbato da una madre che in stato di tossicodipendenza e sieropositività abbandona in ospedale il proprio figlio da poco generato, in quanto non può ritenersi ipotizzabile che lo stesso abbia corso situazioni di pericolo,

stante l'assistenza comunque assicurata dalla struttura sanitaria e l'ulteriore circostanza per cui in tal modo la madre, interrompendo l'allattamento, abbia addirittura impedito la trasmissione della grave malattia» (Ufficio per le Indagini preliminari di Santa Maria Capua Vetere, 13 marzo 2003).

«Lo stato di adottabilità di un minore può essere dichiarato anche quando non sia imputabile al genitore a titolo di colpa, ma sia determinato da una malattia mentale non transitoria che lo renda inidoneo ad assumere e a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo. Ne consegue che anche le anomalie della personalità del genitore possono rilevare ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono, in quanto si traducano in incapacità di allevare ed educare il bambino, sempre che dette anomalie abbiano a coinvolgere a tal punto il minore, da produrre danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico» (Cass. civ. n. 3389/05). Enunciando il principio di cui in massima, la Corte di cassazione ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore avendo accertato l'assoluta inidoneità della madre – bisognosa di essere continuamente seguita, controllata e vigilata in quanto affetta da un grave disturbo psicotico che in passato l'aveva condotta a tentare il suicidio e l'aveva costretta in diverse occasioni al ricovero nel servizio psichiatrico di diagnosi e cura – a prendersi cura del figlio, e avendo altresì dichiarato l'impossibilità della nonna materna di prendersi cura della figlia e del nipote in quanto impegnata nel lavoro e nella cura del marito con gravi problemi di etilismo.

Sulla povertà e sulla disoccupazione

«Non può essere invocata la causa di forza maggiore quando risulti che la mancanza di assistenza a favore dei figli è determinata da povertà correlativa a disoccupazione volontaria nonostante che l'età giovanile, la salute fisica e l'appoggio di enti di assistenza rendano possibile il reperimento ed il mantenimento del posto di lavoro: in tal caso lo stato di deprivazione materiale dei figli deve ritenersi voluto» (Tribunale per i minorenni di Catania, 7 gennaio 1986).

«L'indigenza e le difficoltà di reperire un alloggio o un lavoro non possono

essere invocate come causa di forza maggiore per impedire la declaratoria dello stato di adottabilità di un minore oggettivamente privo di assistenza materiale o morale quando i genitori abbiano avuto la possibilità di meglio provvedere alla cura dei figli con l'ausilio del servizio sociale» (Tribunale per i minorenni di Catania, 7 gennaio 1986).

«Perché si realizzi lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore non è necessario che da parte dei genitori vi sia una precisa volontà di abbandonare il figlio, ma è sufficiente che i genitori tengano un comportamento, commissivo ma soprattutto omissivo, inconciliabile con l'esercizio del diritto-dovere previsto dall'art. 147 c.c. e, prima ancora, dall'art. 30 cost. Sussiste, pertanto, lo stato di abbandono quando i genitori fanno vivere il minore in una casa dichiarata inabitabile dall'ufficiale sanitario per carenza di igiene e lo stesso non viene meno per il semplice desiderio dei genitori di volere il ritorno a casa del figlio, ove non si attivino per mettere fine a siffatta situazione» (Cass. civ. n. 5650/84).

Sui maltrattamenti

È correttamente motivata la decisione che fonda la dichiarazione dello stato di adottabilità sull'incapacità educativa delle figure genitoriali, desunta sia dalla comprovata sussistenza di maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti dei figli, sia dalla comprovata incapacità di opporsi ad abusi e violenze commessi da terzi in danno dei medesimi» (Corte d'appello di Potenza, 9 giugno 2005).

«Quando il minore, nel rapporto con il genitore, non solo riceva prestazioni qualitativamente e quantitativamente insufficienti rispetto alle proprie irrinunciabili necessità psichiche e fisiche, ma subisca anche una condizione di pericolo, per la rilevante probabilità che il comportamento del genitore medesimo comprometta le sue possibilità di sviluppo sano ed equilibrato, l'esclusione dello stato di abbandono (secondo le previsioni di cui agli art. 8 e 15 della l. 4 maggio 1983 n. 184) non può discendere dalla mera presenza di un parente pronto ad offrire un contributo di tipo complementare e integrativo, come

invece nel caso di semplici lacune o inadeguatezza del genitore» (Cass. civ. n. 6035/98).

«Il principio ispiratore della disciplina dell'adozione dei minori, secondo il quale il minore ha diritto ad essere educato nella propria famiglia di origine, incontra i suoi limiti laddove questa non sia in grado di prestare – in via non transitoria – le cure necessarie, né di assicurare l'adempimento dell'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, la quale viene, pertanto, a trovarsi in stato di abbandono. Questo non viene meno per il solo fatto che al minore vengano prestate le cure materiali essenziali da parte dei genitori o di taluno dei parenti entro il quarto grado, essendo necessario, in tal caso, accertare che l'ambiente familiare sia in grado di garantire un equilibrato ed armonioso sviluppo della personalità del minore. In particolare, la valutazione di idoneità dei parenti all'assistenza di questo non può prescindere dalla considerazione della pregressa condotta dei primi in rapporto al secondo, come evidenziato dall'art. 12 della legge n. 183 del 1984, che espressamente richiede il mantenimento di rapporti significativi con il minore» (Cass. 12662/04).

«Il principio ispiratore della disciplina dell'adozione dei minori, secondo il quale il minore ha diritto ad essere educato nella propria famiglia di origine, incontra i suoi limiti là dove questa non sia in grado di prestare – in via non transitoria – le cure necessarie, né di assicurare l'adempimento dell'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, la quale viene, pertanto, a trovarsi in stato di abbandono. Questo non viene meno per il solo fatto che al minore vengano prestate le cure materiali essenziali da parte dei genitori o di taluno dei parenti entro il quarto grado (nella specie, la madre e i nonni materni), essendo necessario, in tal caso accertare che l'ambiente familiare sia in grado di garantire un equilibrato ed armonioso sviluppo della personalità del minore» (Cass. civ. n. 4503/02).

«Se è vero che l'abbandono è innegabile quando il minore abbia già risentito gravi danni dall'incuria o dai maltrattamenti dei genitori, tuttavia non occorre, perché sussista l'abbandono, che tali danni si siano già verificati in

concreto, che sussistano in atto, poiché è sufficiente una condotta potenzialmente dannosa, essendo evidente che una prolungata carenza di adeguate cure genitoriali non potrà non causare, prima o poi, gravi danni all'equilibrato sviluppo psico-fisico del minore stesso» (Tribunale per i minorenni de L'Aquila, 16 maggio 2007, n. 37).

«Il minore ha il diritto di crescere nella sua famiglia biologica (principio sancito dall'art. 1 l. n. 184 del 1983, come modificato dall'art. 1 l. n. 149 del 2001) solo se questa sia capace di garantirgli e promuovere il pieno sviluppo della sua personalità con la prestazione di un'adeguata assistenza materiale e morale, mentre, in caso di mancata prestazione delle necessarie cure materiali e morali, il minore deve ritenersi abbandonato ed ha il diritto di essere prontamente inserito in un'idonea famiglia sostitutiva» (Tribunale per i minorenni de L'Aquila, 16 maggio 2007, n. 37).

«L'art. 1 l. 4 maggio 1983 n. 184 (nel testo novellato dalla l. 28 marzo 2001 n. 149) sollecita in primo luogo i servizi sociali a non limitarsi a registrare passivamente le insufficienze della realtà esistente, ma a "farsi costruttori", fin dove è possibile, di relazioni umane significative ed idonee al benessere del minore anzitutto nella famiglia di origine. La valorizzazione del legame naturale, ribadita dalla ricordata disposizione – e, insieme, la logica di gradualità e di sussidiarietà degli interventi che ispira la novellata l. n. 184 del 1983, che assegna all'istituto dell'adozione il carattere di estremo rimedio – rende, inoltre, in pratica, necessario un particolare rigore nella valutazione della situazione di abbandono del minore quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità dello stesso, finalizzata esclusivamente all'obiettivo della tutela dei suoi interessi. In particolare è necessario il positivo accertamento che la inidoneità dei genitori (o congiunti) abbia provocato, o possa provocare, danni gravi e irreversibili all'equilibrata crescita del minore» (Cass. n. 15011/06).

«Ritenuto che il favor legislativo per la famiglia biologica si deve solo alla presunzione, fino a prova del contrario, che essa, di regola, promuove ed attua il più normale e fecondo sviluppo della personalità minorile, e ritenuto,

altresì, che ogni minore ha un diritto assoluto, di rilevanza costituzionale, ad essere allevato e formato in seno ad una famiglia idonea a svolgere i compiti istituzionali che, dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie, le sono conferiti, qualora la famiglia di sangue non sia, comunque, idonea, il minore ha diritto di essere inserito nella c.d. famiglia degli affetti, senza che, perché ciò avvenga, sia necessario che il minore sia stato privato di ogni cura ed assistenza, od abbia già subito danni gravi ed irreversibili, sul piano fisico, morale e psichico, essendo sufficiente che il minore viva in condizioni di rilevante pericolo: in tal caso, a lui, per postulato costituzionale e normativa ordinaria, deve essere garantita una tutela preventiva, integrale ed incondizionata, poizore, peraltro, rispetto alle pretese oppositorie, quasi sempre interessate e velleitarie, dei genitori naturali che non abbiano potuto o voluto, in tutto od in gran parte, onorare i propri doveri parentali» (Tribunale per i minorenni de L'Aquila, 26 maggio 2006).

«L'esigenza che il minore, come è suo diritto, cresca nella famiglia di origine ha carattere prioritario e il suo sacrificio è consentito solo in presenza di una situazione di carenza di cure materiali e morali – da parte dei genitori e degli stretti congiunti – tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppo e l'equilibrio psicofisico del minore stesso. Essendo necessario un particolare rigore, nella valutazione della situazione di abbandono del minore, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità dello stesso, correttamente il giudice del merito, al fine di escludere lo stato di abbandono privilegia una metamorfosi intervenuta nella vita e nella personalità del genitore (documentato nella specie dall'avvenuto completamento, da parte sua, del percorso di recupero sociale, caratterizzato dal superamento della dipendenza da sostanze stupefacenti nonché dalla raggiunta indipendenza economica conseguita attraverso la intrapresa attività artigianale), ancorché il minore sia stato – anteriormente alla descritta evoluzione del genitore – per lungo periodo di tempo affidato a una coppia di coniugi con i quali aveva cominciato a costruire un rapporto che nel tempo poteva trasformarsi in un legame stabile e intenso, tale da garantirgli una crescita serena» (Cass. civ. n. 8877/06).

Sui nonni

«Le leggi n. 184 del 1983 e n. 149 del 2001 attribuiscono carattere prioritario al diritto del minore di vivere nella famiglia di origine, diritto del quale è consentito il sacrificio solo in presenza di una situazione di carenza di cure materiali e morali – da parte dei genitori e degli stretti congiunti ed a prescindere dalla imputabilità a costoro delle cattive condizioni del minore – tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppo e l'equilibrio psicofisico del minore. L'accertamento dello stato di abbandono non può essere, quindi, rimesso ad una valutazione prognostica astratta computa ex ante – con riferimento ad indizi privi di reale valenza ed in assenza di riscontri oggettivi – circa la scarsa idoneità della famiglia di origine ad assicurare in futuro al minore le cure necessarie per il suo sano sviluppo; la valutazione, "de praesenti" e "de futuro", dell'interesse del minore e dei migliori strumenti di una tutela deve necessariamente basarsi sulla reale, oggettiva, concreta situazione esistente, valutazione in seno alla quale vanno individuate e rigorosamente accertate, oltre ogni ragionevole dubbio, le gravi ragioni che, impedendo al nucleo familiare di origine di garantire al minore una normale crescita ed adeguati supporti educativi e psicologici, giustificano la sua sottrazione alla famiglia di sangue. Ciò premesso, la sussistenza di solidi, significativi rapporti – accompagnati dalle relazioni affettive ed essenziali che, di regola, caratterizzano ed arricchiscono un così stretto e coinvolgente legame di parentela – con la nonna, quale figura sostitutiva della madre, costituisce il presupposto fattuale e giuridico per escludere lo stato di abbandono e, quindi, la dichiarazione di adottabilità, tanto più quando la nonna è già felicemente affidataria di una sorellina del minore. In tema di adozione, l'art. 1 l. 4 maggio 1983 n. 184 (nel testo sostituito dalla l. 28 marzo 2001 n. 149) sancisce il diritto del minore di crescere e di essere educato nell'ambito della propria famiglia naturale, e mira a rendere effettivo questo diritto attraverso la predisposizione di interventi solidaristici di sostegno in caso di difficoltà della famiglia di origine, onde rimuovere le cause, di ordine economico o sociale, che possano precludere in essa una crescita serena del bambino. In questo contesto – di valorizzazione e di recupero, finché possibile, del legame di sangue, ed anche dei vincoli, come quelli con i nonni, che affondano le loro radici nella tradizione familiare, la quale trova

il suo riconoscimento nella Costituzione (art. 29) – si rende necessario un particolare rigore, da parte del giudice del merito, nella valutazione della situazione di abbandono del minore quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, ad essa potendosi ricorrere solo in presenza di una situazione di carenza di cure materiali e morali, da parte dei genitori e degli stretti congiunti (ed a prescindere dalla imputabilità a costoro di detta situazione), tale da pregiudicare, in modo grave e non transeunte, lo sviluppo e l'equilibrio psico - fisico del minore stesso, e sempre che detta situazione sia accertata in concreto sulla base di riscontri obiettivi, non potendo la verifica dello stato di abbandono del minore essere rimessa ad una valutazione astratta, compiuta "ex ante" a, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su indizi privi di valenza assoluta. Da tanto consegue che – ove la madre del bambino sia impedita, a causa del suo stato di detenzione, destinato a protrarsi per un periodo di lunga durata, a prendersi cura del proprio figlio (non riconosciuto dal padre), ma si mostri sensibile alle esigenze affettive di questo, tanto da determinarsi a chiederne l'affidamento alla propria madre, già affidataria di altro figlio della donna, onde evitare di recidere definitivamente ogni legame con lui – la dichiarazione dello stato di abbandono del minore non può discendere dal mero apprezzamento negativo della personalità della nonna materna, in ipotesi anche di età avanzata, con la quale il bambino abbia convissuto instaurando significativi rapporti, ove non risultino elementi concreti realmente in grado di incidere negativamente sul processo di evoluzione, fisica ed intellettuale, del bambino, impedendone una crescita serena ed un accudimento adeguato» (Cass. civ. n. 10126/05).

III - Il procedimento di adozione del minore

Cos'è?

È la descrizione e l'analisi delle modalità previste dal nostro legislatore per procedere in concreto all'adozione legittimante del minore, di cui al precedente capitolo. Il procedimento qui descritto tiene conto della legge n. 149/01, che ha introdotto diverse modifiche alla legge fondamentale sulle adozioni (legge n. 184/83), adeguandosi alle indicazioni giurisprudenziali in materia e al contenuto delle Convenzioni internazionali di Strasburgo del 1967 e del 1996.

3a. Fase A e Fase B;

3b. Diritto alle informazioni e Corte Europea per i Diritti Umani.

- 3a Il procedimento di adozione prevede due fasi che, per comodità, chiameremo fase A e fase B.

Fase A

A1. DOMANDA DI ADOZIONE E APERTURA DEL PROCEDIMENTO

I coniugi interessati all'adozione di un minore devono presentare domanda presso un qualsiasi Tribunale per i minorenni, anche contemporaneamente a più sedi del medesimo.

La domanda (il cui modulo è reperibile sul sito del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it) deve essere corredata dai seguenti documenti in carta semplice:

- certificato di nascita dei richiedenti;
- stato di famiglia;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa avanti al segretario comunale, dei genitori viventi degli adottanti, di assenso all'adozione richiesta dai figli, ovvero certificato di morte dei genitori degli adottanti;
- certificato rilasciato dal medico curante;
- certificati economici;

- certificato generale del casellario giudiziale dei richiedenti;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva attestante che tra i coniugi adottanti non esiste separazione personale neppure di fatto;
- relazione sociale dello psicologo appartenente alla ASL di competenza attestante l'idoneità degli adottanti a educare, istruire e mantenere il minore.

La domanda ha validità biennale, ed è rinnovabile.

Nella domanda va specificato se vi è disponibilità ad adottare un minore maggiore di cinque anni o portatore di handicap, o ad accogliere più fratelli.

Il Tribunale per i minorenni, una volta ricevuta la domanda o più propriamente la dichiarazione di disponibilità della coppia che desidera adottare, apre il fascicolo e trasmette, entro 15 giorni, tale dichiarazione ai servizi sociali, cui richiede l'estensione di un'apposita relazione tecnica. Acquisite le necessarie informazioni, il Tribunale convoca la coppia per un colloquio e si pronuncia, entro due mesi, sulla sussistenza o meno dell'idoneità all'adozione.

Da notare che l'inizio del procedimento va subito comunicato ai genitori o ai parenti entro il quarto grado aventi rapporti significativi col minore. È inoltre prevista l'assistenza legale del minore, dei genitori e/o dei parenti.

DOMANDE E RISPOSTE

1) Cosa chiede in dettaglio ai servizi sociali il Tribunale per i minorenni?

Il Tribunale, dopo aver ricevuto la dichiarazione di disponibilità della coppia, chiede un dettagliato resoconto in ordine alla situazione personale, familiare e sanitaria dei coniugi, al fine di valutare:

- il carattere, lo stile di vita, la sensibilità, la spontaneità, la conoscenza di sé e dei propri limiti;
- le caratteristiche del sistema familiare, se rigido e chiuso oppure aperto e in grado di accettare l'altro per quello che è e non per quello che si vuole che sia;
- la disponibilità ad accogliere un nuovo soggetto, con la

consapevolezza della necessità di un'opera di ricostruzione e di adattamento di una personalità che ha già subito danni;

- il loro ambiente sociale, al fine di valutare se la cultura di appartenenza sia tale da creare o meno difficoltà di inserimento del minore nella scuola, nel tempo libero, ecc.;
- le motivazioni che li determinano ad adottare, che non possono riferirsi solo a quelle coscienti e razionali, ma vanno approfondite in rapporto al livello di maturazione emotivo e cognitivo della scelta adottiva rispetto alla storia della coppia. È poi necessario valutare gli elementi che definiscono, nel suo significato profondo, la motivazione adottiva, che non deve essere inficiata da valenze sociali, compensatorie, sostitutive, ereditarie, ma deve rapportarsi a una corretta immagine del bambino desiderato;
- le caratteristiche particolari dei minori che i coniugi sono in grado di accogliere, in considerazione della loro capacità di rispondere in modo adeguato, ossia non solo a livello materiale, ma soprattutto psicologico, affettivo, pedagogico, alle esigenze e ai bisogni dei minori stessi: tali caratteristiche vanno anche specificatamente riferite al numero di bambini e al tipo di bambino, con riguardo all'età, alla provenienza etnica, a eventuali problemi sanitari, alla formazione religiosa e culturale.

A2. ACCERTAMENTO DELLO STATO DI ABBANDONO

Poiché il Tribunale dei minori ha il compito di verificare lo stato di abbandono del minore, esso dispone immediatamente accertamenti d'ufficio sulle condizioni giuridiche e di fatto del medesimo, e sull'ambiente sociale di provenienza, avvalendosi a tal fine dei servizi sociali e delle autorità di pubblica sicurezza.

Il Tribunale dichiara subito l'adottabilità in caso di minore orfano e privo di parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con lui. Anche il bambino figlio d'ignoti, in quanto non riconosciuto, è adottabile

immediatamente perché è per definizione «un bambino abbandonato».

Qualora, per contro, esistano i genitori o i parenti del minore ne è prevista la convocazione con decreto motivato.

I parenti devono avere «rapporti significativi» col minore, ossia rapporti affettivi attuali forti e durevoli, altrimenti sono esclusi dal contraddittorio. Mancando la convocazione di tali soggetti la procedura è nulla e la nullità è rilevabile anche d'ufficio.

DOMANDE E RISPOSTE

1) In caso di bambino figlio d'ignoti può procedersi ugualmente all'adozione ove venga presentata istanza di riconoscimento del minore da parte del genitore naturale?

No, in questa particolare ipotesi il procedimento di adottabilità va sospeso per due mesi. Il Tribunale ha però facoltà di verificare, ed eventualmente di impugnare, l'avvenuto riconoscimento.

A3. PARTI DEL PROCEDIMENTO. ASCOLTO E CONSENSO DEL MINORE

Sono parti del procedimento, oltre ai genitori e ai parenti entro il grado previsto dalla legge, il pubblico ministero e l'eventuale tutore, nonché il rappresentante dell'istituto che ospita il minore. Questi non deve necessariamente essere il rappresentante legale, potendo essere qualsiasi altro collaboratore che, all'interno della struttura di accoglienza, sia in contatto diretto col minore.

Quanto al minore:

- se ha più di 14 anni, deve dare il proprio consenso espresso;
- se ha tra i 12 e 14 anni, deve essere sentito;
- se, invece, ha meno di 12 anni, l'ascolto del minore dipende dalle sue capacità di discernimento.

Le dichiarazioni rese vanno verbalizzate. Il mancato ascolto delle parti o del minore determina un vizio della procedura, che si risolve nell'impugnabilità per nullità della dichiarazione di adottabilità.

DOMANDE E RISPOSTE

1) *Il convivente more uxorio di uno dei genitori naturali è parte del procedimento?*

No, non ne è parte e pertanto non partecipa al procedimento.

2) *I coniugi affidatari provvisori del minore possono essere ascoltati?*

Sì, possono essere ascoltati, è nella discrezionalità del Tribunale.

3) *Ai fini dell'accoglimento o meno della domanda di adozione, che rilievo assume l'audizione del minore?*

Nel corso degli anni la giurisprudenza ha dato sempre maggiore importanza a tali audizioni: l'esigenza di ascoltare il minore costituisce infatti una costante «intesa ad attribuire rilievo alla personalità e alla volontà del minore in relazione a provvedimenti che nel suo interesse trovano la loro ragion d'essere. I provvedimenti nell'interesse del minore, pertanto, non vanno stabiliti a priori, sulla base di un generico criterio di adeguatezza, ma vanno rapportati alle reali esigenze del caso concreto, che non possono non emergere da un diretto colloquio col soggetto interessato» (Cass. n. 6899/97).

4) *La facoltà istruttoria di ascoltare il minore spetta solo al Tribunale per i minori?*

No, spetta anche alla Corte d'appello in fase di impugnazione della dichiarazione dello stato di adottabilità, ogni volta che ciò si renda necessario.

A4. PROVVEDIMENTI PROVVISORI

A seguito della predetta fase il Tribunale per i minorenni ha anche facoltà di adottare in via d'urgenza i provvedimenti provvisori e cautelari che ritiene d'ausilio al minore. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e comunque sempre modificabili «in seguito a fatti sopravvenuti o al riesame

della situazione che li ha determinati». Data la natura di atti provvisori, essi necessitano del provvedimento definitivo di conferma e, secondo la giurisprudenza maggioritaria, non sono reclamabili ai sensi dell'art.669-bis, terdecies e quaterdecies c.p.c., siccome interlocutori, modificabili dalla stessa autorità che li ha emessi e quindi privi di contenuto decisorio.

DOMANDE E RISPOSTE

1) *Quale è l'autorità competente per la proposizione del reclamo?*

Secondo alcuni sarebbe competente lo stesso Tribunale per i minorenni che ha emesso il provvedimento o altro vicino, per altri la competenza sarebbe invece della Corte d'appello in analogia con il dettato dell'art. 669-terdecies c.p.c., ovvero secondo la procedura degli artt. 739 e ss. c.p.c. La Corte di cassazione ha però escluso l'impugnabilità di questi provvedimenti con il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in quanto essi non danno luogo a giudicato.

2) *Nell'eventualità di una procedura di separazione tra i genitori di sangue del minore, che incidenza avrebbero i provvedimenti provvisori emessi dal Tribunale per i minori?*

I provvedimenti emessi dal Tribunale per i minorenni sono pregiudiziali rispetto a quelli emessi dal giudice ordinario in sede di affidamento dei figli, in quanto con l'apertura del procedimento di adozione la competenza del Tribunale per i minori è esclusiva in ordine alla decisione circa la collocazione della prole minorenni.

3) *Con i provvedimenti provvisori, il Tribunale per i minorenni ha facoltà di impartire prescrizioni a genitori naturali e parenti?*

Certamente sì, possono essere impartite prescrizioni sul mantenimento e sull'educazione del minore e il provvedimento che le contiene non è reclamabile.

A5. DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ E OPPOSIZIONE. RIGETTO DELL'OPPOSIZIONE. IMPUGNAZIONI E REVOCA.

Il procedimento di adottabilità si conclude con sentenza in camera di consiglio del Tribunale per i minorenni territorialmente competente. Fa fede il luogo in cui si trovava il minore al momento della segnalazione dell'abbandono o la sede del Tribunale che d'ufficio ha disposto i relativi accertamenti.

Il Tribunale può:

- dichiarare l'adottabilità del minore;
- dichiarare il non luogo a provvedere, se non riscontra i presupposti per lo stato di adottabilità;
- dichiarare cessata la materia del contendere per il raggiungimento della maggiore età dell'adottando.

La sentenza sospende la potestà dei genitori ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c., a questo punto vengono adottati i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore. Il minore può conservare la frequentazione, purché non dannosa, con la famiglia d'origine. Il provvedimento di adottabilità è impugnabile avanti alla Corte d'appello, sezione minorenni. L'impugnazione, spettante al pubblico ministero e alle altre parti del processo, va proposta entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione di copia della sentenza.

L'opposizione (che, prima dell'introduzione della legge n. 149/01 si proponeva avanti lo stesso Tribunale per i minori) comporta il riesame dello stato di abbandono, nonché la valutazione delle eventuali eccezioni in ordine ai vizi del procedimento sollevate dalle parti in primo grado. Nel corso di tale giudizio vanno necessariamente sentiti l'appellante e il pubblico ministero.

Contro la sentenza d'Appello può essere esperito ricorso per Cassazione entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, per tutti i motivi previsti dall'art. 360 c.p.c., ossia per violazione o falsa applicazione di legge, per nullità della sentenza o del procedimento, per insufficienza, mancanza o contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte e rilevabile d'ufficio. Se all'esito dell'impugnazione viene ravvisata l'insussistenza dello stato di adottabilità del minore, non necessariamente il bambino verrà riaffidato alla famiglia di origine, potendo il Tribunale emanare gli opportuni provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c.

Una volta divenuta definitiva la sentenza che ha dichiarato lo stato di

adottabilità, nell'ipotesi in cui si verificano circostanze in grado di far venir meno lo stato di abbandono, lo strumento a cui si può ricorrere è quello della revoca dello stato di adottabilità (esempio, per raggiungimento della maggiore età dell'adottando).

La revoca può essere richiesta, sino a quando non venga disposto l'affidamento preadottivo, dal pubblico ministero, dai genitori e dal tutore; non occorre la nomina di un curatore. L'iter si conclude con un provvedimento del Tribunale per i minori, in camera di consiglio, reclamabile avanti la Corte d'appello. La pronuncia della Corte è a sua volta impugnabile con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., «trattandosi di un provvedimento non altrimenti impugnabile, avente contenuto decisorio, atteso che interviene con autorità di giudicato [...] sulle posizioni soggettive del minore e degli altri interessati, modificando uno status ed incidendo sopra diritti di primaria rilevanza» (così Cass. n. 5417/00). La revoca dello stato di adottabilità comporta il rientro del minore nella famiglia naturale.

DOMANDE E RISPOSTE

1) *I genitori naturali possono chiedere la sospensione del procedimento di adozione per provvedere al riconoscimento del proprio figlio?*

Si, possono farlo.

2) *Ma qual è l'autorità giurisdizionale competente ad esaminare la dichiarazione di adottabilità o quella di «non luogo a procedere» emesse prima dell'introduzione della legge n. 149/01?*

In tali casi si applica la disciplina anteriormente vigente; esse sono pertanto soggette a ricorso davanti allo stesso Tribunale per i minori che le ha emanate.

Fase B

B1. SCELTA DEI CONIUGI. AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

La seconda fase della procedura d'adozione riguarda la scelta dei genitori

adottivi, da effettuarsi con giudizio comparativo fra tutti quelli in possesso dei requisiti di legge, cui affidare temporaneamente il minore adottabile in vista della sua collocazione definitiva.

In particolare, durante questa fase il presidente del collegio dà incarico a un'équipe, formata da un giudice onorario e dall'assistente sociale del caso, perché proceda alla scelta della coppia più adeguata tra quelle già selezionate e aventi caratteristiche di compatibilità con le esigenze del minore. L'équipe individua una terna di coppie fra cui sceglie, a seguito di approfonditi colloqui, la coppia cui proporre l'affido.

La nuova normativa rafforza ed estende i compiti dei servizi sociali, chiamando in causa, in un'ottica di intervento integrato, anche i servizi sanitari. Individuata la coppia idonea, viene disposto con ordinanza l'affidamento preadottivo, avente la durata di un anno ma prolungabile per un altro anno, il quale costituisce una fase necessaria della procedura di adozione. L'affidamento preadottivo fa venir meno lo stato di abbandono e l'adottando viene inserito in un contesto familiare che si presume diventi quello definitivo. I coniugi affidatari acquistano la potestà genitoriale, anche se resta accanto al minore il tutore nominato con la dichiarazione di adottabilità. Anche i servizi sociali continuano a monitorare la situazione costantemente, supportando la famiglia nella delicata fase d'inserimento del minore al suo interno. Al termine dell'anno di affidamento preadottivo i servizi sociali devono inviare una relazione al Tribunale per i minorenni. Qualora l'inserimento del minore nel nucleo familiare si riveli molto difficile o impossibile, per cause non temporanee e comunque non superabili, il provvedimento di affido può essere revocato su istanza del pubblico ministero, del tutore o di chi eserciti la vigilanza, o anche d'ufficio con decreto motivato in camera di consiglio, ascoltati i soggetti interessati. Sia contro il provvedimento di affidamento che contro il provvedimento di revoca possono proporre reclamo il pubblico ministero e il tutore entro dieci giorni dalla comunicazione. Il reclamo si presenta in Corte d'appello, sezione minorenni.

DOMANDE E RISPOSTE

1) *Dove avviene in genere l'incontro tra il minore e la coppia prescelta?*

Generalmente l'incontro avviene nell'ambito di una visita domiciliare, presente l'équipe. La visita mira alla raccolta di informazioni logistico-organizzative riguardanti l'inserimento e la crescita del bambino: il numero dei vani che compongono il domicilio dei coniugi, l'igiene dei locali e delle persone, la cura degli ambienti, le persone che ruotano intorno all'abitazione, la presenza di eventuali nonni o parenti in grado di occuparsi del bambino in assenza dei genitori adottivi, ecc. La visita domiciliare non va intesa come un'ispezione a casa, ma come un momento per vivere insieme alla coppia nella quotidianità. Essa è molto importante perché mostra i coniugi nel loro ambiente e permette di entrare in contatto con le loro abitudini di vita.

2) *In cosa consistono i compiti affidati ai servizi, siano essi sociali o familiari?*

I servizi hanno il prevalente compito d'informare le coppie sull'adozione, sia nazionale che internazionale, e sulle relative procedure, e di preparare gli aspiranti genitori ad accogliere un figlio adottivo. Per quelle disponibili all'adozione internazionale vi è un ulteriore percorso, nel quale le stesse vengono seguite e sostenute dall'ente autorizzato e accreditato. Attraverso la riflessione sui temi proposti dagli operatori psicosociali, la coppia arriverà a comprendere come essere genitori adottivi sia in realtà più difficile che essere genitori biologici. Per questo è importante che la coppia utilizzi il rapporto con lo psicologo e con l'assistente sociale come un'occasione per conoscersi meglio e interagire con altre coppie, elaborando la disponibilità adottiva. L'obiettivo primario che la consultazione sociale e psicologica devono raggiungere è quello di aiutare la coppia a separarsi dalla rigidità del bisogno di avere un figlio e stimolarla a

maturare «la fecondità del desiderio» di essere genitori. Il rapporto tra la coppia e i servizi, se costruttivo, proseguirà anche ad adozione avvenuta, allorquando la coppia sarà chiamata concretamente a prendersi cura di un bambino che ha avuto un'esperienza di dolore, per permettergli di continuare a vivere la sua condizione di figlio.

3) *Qual è il Tribunale territorialmente competente ad emettere il provvedimento di affidamento preadottivo?*

È lo stesso che ha emanato la sentenza di adottabilità del minore.

4) *Quali sono i presupposti per la revoca dell'affidamento preadottivo?*

Ai fini della revoca dell'affidamento preadottivo, il Tribunale per i minorenni deve verificare se sussistano gravi difficoltà di idonea convivenza tra il minore e gli affidatari e deve accertare non solo e non tanto le maggiori o minori cure dedicate al minore, ma soprattutto la sua capacità di adattarsi alla nuova famiglia e la capacità di quest'ultima di istituire in maniera definitiva, e quindi a prescindere da eventuali difficoltà momentanee e superabili, un valido e corretto rapporto di filiazione affettiva; e ciò senza prendere in considerazione alcun criterio sanzionatorio, di responsabilità degli affidatari, ma valutando l'eventuale inidoneità della convivenza alla stregua solo degli interessi materiali e spirituali del minore. Agli stessi criteri deve altresì ispirarsi il Tribunale per i minorenni, decorso un anno dall'affidamento per decidere se fare o non fare luogo all'adozione (così Tribunale per i minorenni di Potenza, 20 maggio 1986).

5) *A chi deve essere comunicato il provvedimento di revoca?*

Il provvedimento di revoca è comunicato al pubblico ministero, all'istante, agli affidatari e al tutore.

B2. DICHIARAZIONE DI ADOZIONE

Il Tribunale per i minorenni, al termine del periodo di affidamento preadottivo, ove ricorrano tutte le condizioni previste dalla legge, emana la sentenza di adozione.

La dichiarazione di adozione crea un vincolo giuridico tra adottanti e adottato del tutto equiparato allo status di figlio legittimo. L'adozione divenuta definitiva è irretrattabile; ne consegue che ogni legame con la famiglia d'origine deve cessare e che il minore assume il cognome del padre adottivo. Effettuate le necessarie trascrizioni allo Stato Civile, è assolutamente vietato agli uffici di anagrafe fornire notizie e informazioni o produrre certificazioni, estratti o copie da cui possa risultare il rapporto di adozione. Ciò nel primario interesse del minore di veder protetto il raggiunto stato di equilibrio e serenità all'interno del nucleo che lo ospita. A tale interesse si ispira anche il divieto, imposto alla famiglia d'origine, di interferire in qualsiasi modo nella vita del bimbo dato in adozione.

Per quanto concerne le provvidenze e i benefici, i genitori adottivi hanno gli stessi diritti dei genitori naturali in materia di assegni familiari, congedo di maternità e paternità, congedi parentali, congedi per malattia del figlio, congedi per riposo giornaliero, flessibilità dell'orario di lavoro.

DOMANDE E RISPOSTE

1) *Può essere dichiarata l'adozione se durante l'affidamento è intervenuta la morte di uno dei coniugi o si è aperto un procedimento di separazione personale della coppia affidataria?*

Sì, e ciò al fine di evitare nocimento al minore già inserito nel nuovo nucleo.

2) *Quali sono in concreto i diritti spettanti ai genitori naturali?*

Essi possono:

- godere di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all'ingresso del bambino in Italia, anche quando questi abbia più di 6 anni di età;

- avere riconosciuta l'assenza dal lavoro sino a che il bambino non abbia compiuto i 6 anni d'età;
- ottenere il congedo non retribuito dal lavoro per tutto il tempo in cui si renda necessaria la permanenza all'estero, secondo le norme del Paese del bambino;
- dedurre le spese sostenute per l'adozione (comprese quelle di viaggio) dalla denuncia dei redditi nella misura del 50%. Da tener presente che «i permessi stabiliti per il primo anno del bambino decorrono per il minore adottato dal primo anno d'ingresso nella nuova famiglia» (così Corte Cost. nn. 104/03 e 385/05).

B3. ADOZIONE APERTA O MITE: ALTERNATIVE

Allo scopo di far fronte a situazioni di semiabbandono permanente, in cui cioè la famiglia naturale non è in grado di svolgere i propri compiti in modo completo ed esauriente ai fini del sostegno materiale e psicofisico del figlio minore e tale inadeguatezza è durevole e irrisolvibile, si è intervenuti proponendo soluzioni alternative all'adozione tipica.

La Commissione bicamerale per l'infanzia ha invero stabilito, al fine di evitare a questa categoria di minori disadattati il soggiorno in istituti di accoglienza, di percorrere una via alternativa a quella prevista dalla legge sull'adozione. Tale alternativa è, per l'appunto, la cosiddetta «adozione aperta» (sull'esempio dell'*open adoption* inglese), avente le peculiarità dell'adozione legittimante, ma con la differenza che i rapporti tra l'adottato e la famiglia d'origine non vengono interrotti.

DOMANDE E RISPOSTE

1) *Cos'è, invece, l'adozione mite?*

Si tratta di un istituto talvolta applicato dalla giurisprudenza nel caso in cui non vi siano le condizioni di legge per la dichiarazione di adottabilità, ad esempio per indigenza dei familiari. In tale ipotesi il minore rimane in affidamento familiare, su

autorizzazione del Tribunale per i minorenni, oltre il tempo massimo previsto dalla legge e senza la possibilità di poter rientrare in famiglia. Sul presupposto che tra affidatari e minore venga a crearsi un solido vincolo affettivo che se interrotto, provocherebbe pregiudizio al minore stesso, la soluzione individuata è stata appunto quella di un'adozione non legittimante, che non interrompe il vincolo di filiazione con i genitori di sangue, ma ne aggiunge un secondo, quello con gli adottanti, cui ovviamente compete la potestà genitoriale.

- 3b** Come già detto, a seguito dell'adozione e della necessaria trascrizione di questa negli atti dello Stato Civile, l'art. 28 legge n. 184/83 fa divieto a chiunque di fornire informazioni sull'origine di sangue dell'adottato, compresi l'ufficiale di Stato Civile e l'ufficio anagrafe. Tale divieto deve ritenersi operante solo fino a che l'adottato o il soggetto dato in affidamento preadottivo sia di età minore. La Corte costituzionale ha recentemente ribadito la legittimità della norma in questione, affermando che «essa mira a proteggere la gestante, offrendole la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata mantenendo però il suo anonimato, distogliendola da decisioni irreparabili». Pertanto essa ha escluso il contrasto sia con l'art. 2 che con l'art. 32 della Costituzione, nonché con la Convenzione Europea per i Diritti Umani (così Corte cost. n. 425/05).

DOMANDE E RISPOSTE

- 1) *Come si può evitare, in concreto, che l'adottato venga rintracciato?*

Nel rispetto della privacy, il Tribunale per i minorenni può emanare in ogni tempo provvedimenti di inibitoria diretti a evitare che ciò avvenga.

2) *Quando i genitori adottivi possono essere autorizzati ad avere notizie circa l'identità dei genitori biologici dell'adottato?*

In genere, l'autorizzazione viene concessa per ragioni di tutela della salute del minore, un diritto fondamentale protetto dalla nostra Carta costituzionale all'art. 32, che pertanto diventa prevalente sul diritto alla privacy.

3) *Ma il provvedimento che neghi l'autorizzazione è reclamabile in Appello?*

Sì e, secondo alcune dottrine, anche in Cassazione, trattandosi di un diritto fondamentale dell'interessato.

4) *A prescindere dalle ragioni di salute del minore, il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini può trovare un limite nella dichiarata volontà della madre naturale del minore di non voler più essere rintracciata?*

Sì, anche se la norma limitativa, costituita dall'art. 28 legge n. 183/84 e successive modifiche, riguarda attualmente solo i casi di adozione internazionale.

IV - L'adozione internazionale

Cos'è?

Con la legge n. 476/98 lo Stato italiano ha proceduto a ratificare la Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 per la tutela dei bambini e la cooperazione in materia di adozione, riformando allo stesso tempo la disciplina fino ad allora vigente, costituita dalla legge n. 184/83 (di cui abbiamo più volte parlato nei capitoli precedenti).

Avendo come fine principale la tutela del minore e dei suoi diritti fondamentali, la Convenzione ha inteso porre fine alla compravendita o alla sottrazione di bambini tramite un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti, sancendo da una parte il preminente interesse del minore, e dall'altra il carattere sussidiario dell'adozione internazionale. Il minore ha quindi il diritto fondamentale di restare nel proprio Paese di origine, presso la propria famiglia, e soltanto nel caso in cui ciò non sia possibile si può ricorrere all'istituto dell'adozione internazionale. La legge di ratifica si uniforma a questo principio cardine, e introduce alcuni altri principi collaterali, non meno importanti, che esamineremo qui di seguito in dettaglio.

4a. I principi e i requisiti;

4b. Il procedimento e le sue tre fasi;

4c. Gli effetti.

4a I principi sanciti dalla legge di ratifica n. 476/98 sono:

- il «superiore interesse del minore», che serve da criterio direttivo per risolvere qualsiasi questione;
- il «principio di sussidiarietà o residualità», per il quale il minore non può essere avviato all'adozione se lo Stato d'origine non ha prima cercato, senza successo, un idoneo affidamento al proprio interno: si riafferma in tal modo

- il legame del minore con lo Stato nazionale e l'esercizio della sovranità di quest'ultimo nella scelta di come provvedere ad assisterlo, riconoscendogli il diritto a conservare, se non proprio la sua famiglia, almeno la propria identità culturale, la lingua, la conoscenza dei luoghi che gli sono familiari;
- la cooperazione e competenza esclusiva delle autorità centrali istituite presso gli Stati membri.

Ai fini della dichiarazione di adottabilità del minore si applica la normativa del Paese di origine del bambino, laddove, per i requisiti degli adottanti, si applica la normativa nazionale di questi ultimi. La declaratoria di idoneità degli aspiranti adottanti è infatti regolata dall'art. 6 legge n. 184/83; essa comporta la verifica da parte del giudice dei requisiti ivi previsti in ordine al periodo minimo di matrimonio, l'assenza di separazioni, anche di fatto, l'idoneità dei coniugi a educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare, il necessario divario di età che deve intercorrere tra entrambi i coniugi e l'adottando.

DOMANDE E RISPOSTE

1) È previsto un requisito di buona salute da parte degli aspiranti adottanti?

Sì, è implicito nel vaglio circa l'idoneità dei coniugi a educare, istruire e mantenere il minore. Esso va comunque valutato tenendo conto esclusivamente dell'interesse di quest'ultimo, il quale, dato lo stato di abbandono in cui si trova, ha diritto di essere inserito in un ambiente familiare sano, stabile e affidabile anche dal punto di vista della salute. Qualora uno degli aspiranti genitori adottivi presenti malattie, handicap o rilevanti menomazioni, occorrerà pertanto verificare caso per caso se tali situazioni siano davvero in grado di impedire l'assolvimento dei necessari compiti assistenziali ed educativi nei riguardi del minore.

2) Quando devono sussistere i requisiti in capo agli aspiranti adottanti?

I requisiti sopra indicati dovranno sussistere al momento della

dichiarazione di idoneità, e permanere fino al momento in cui il Tribunale per i minorenni acquisirà il provvedimento straniero di adozione o di affidamento preadottivo.

3) *Cos'altro stabilisce la legge n. 476/98?*

La legge n. 476/98 stabilisce anche che i servizi sociali devono preparare e informare i coniugi oltre che valutarli; abbrevia i tempi per l'espletamento dello studio psicosociale della coppia fissandoli in quattro mesi e prevede sanzioni penali per chiunque svolga pratiche per l'adozione internazionale senza autorizzazione.

4) *Quando si parla di consenso informato, cosa si intende per la precisione?*

Il cosiddetto consenso informato rappresenta la caratteristica principale dell'adozione internazionale. Essa comporta innanzitutto il fatto che la famiglia biologica e il minore devono essere messi a conoscenza delle conseguenze dell'adozione internazionale in modo da essere adeguatamente assistiti durante la procedura, sia dal lato tecnico-giuridico che da quello psicologico. In secondo luogo, non può procedersi all'adozione internazionale senza che il minore sia stato dichiarato adottabile dall'autorità competente del suo Paese di origine. Altro tratto peculiare dell'istituto è la garanzia di parità e di uguaglianza dei procedimenti di adozione, quindi tra bambini dello Stato in cui viene adottato il minore e i bambini stranieri.

4b Il procedimento descritto dalla legge n. 476/98 trova applicazione a minori stranieri che si trovino all'estero e siano in procinto di essere adottati da cittadini italiani o da persone residenti in Italia in modo effettivo e continuativo. La giurisdizione, in questi casi, è del giudice italiano. Ove il minore straniero si trovi invece in Italia in stato di abbandono, si applica la disciplina sull'adozione interna (artt. 37-bis legge n. 184/83 e 40 legge n. 218/95).

Il procedimento di adozione internazionale si compone di tre fasi, di cui solo la prima ha carattere giurisdizionale, mentre le altre due hanno carattere rispettivamente amministrativo e dichiarativo.

1) La prima fase si svolge davanti al Tribunale minorile italiano e inizia con la presentazione della domanda di disponibilità all'adozione internazionale da parte degli aspiranti genitori; è importante precisare che la domanda non attribuisce alcun diritto di adottare, giacché non si tratta di una vera e propria domanda giudiziale. Se respinta per carenza di documenti, ovvero per irregolarità dei medesimi, essa può tuttavia essere reiterata. Il Tribunale minorile, se ritiene ammissibile la domanda, trasmette gli atti ai servizi degli enti locali, affinché questi svolgano attività sia di informazione che di preparazione degli aspiranti genitori. La relazione con le conclusioni cui perviene il servizio sociale va trasmessa entro quattro mesi al Tribunale richiedente; esso, sentiti gli aspiranti genitori, pronuncia entro i due mesi successivi un decreto motivato attestante la sussistenza o meno dei requisiti per adottare.

È bene sottolineare che l'attribuzione al Tribunale per i minorenni del potere di emettere il provvedimento di idoneità è finalizzata esclusivamente a prevenire i rischi connessi a un eventuale fallimento dell'adozione, valutando e verificando le qualità personali e genitoriali della coppia; valutazione tanto più necessaria se si considera la diversità, talora assai profonda, di mentalità, di educazione, di costumi, di lingua e di tradizioni dell'adottando, acuita dal fatto che spesso quest'ultimo si trova alle soglie dell'adolescenza. Il decreto di idoneità deve contenere tutte le indicazioni atte a favorire il migliore abbinamento possibile tra aspiranti genitori e adottando; tuttavia, in assenza di abbinamento con un minore già individuato, la valutazione di idoneità presente nel provvedimento mantiene un carattere astratto. Va poi rilevato che il decreto è suscettibile di revoca per cause sopravvenute, e che della revoca deve essere data comunicazione alla Commissione per le Adozioni Internazionali e all'ente autorizzato.

Il diniego della dichiarazione di idoneità è invece reclamabile avanti la sezione per i minorenni della Corte d'appello, sia da parte del pubblico ministero che degli interessati.

DOMANDE E RISPOSTE

- 1) *La domanda di adozione può essere spedita anche per posta? E qual è il Tribunale per i minori competente per territorio a riceverla?*

La domanda di adozione può essere spedita anche per posta e va indirizzata al Tribunale del luogo dove i richiedenti hanno la loro residenza anagrafica, ovvero, in caso di cittadini italiani residenti all'estero, al Tribunale minorile del distretto del luogo in cui gli stessi hanno avuto l'ultima residenza. Se gli aspiranti genitori, cittadini italiani, non hanno mai avuto la residenza in Italia, sarà competente il Tribunale per i minori di Roma; se uno dei coniugi richiedenti non è cittadino italiano e non ha mai avuto residenza in Italia, sarà competente per il territorio il Tribunale minorile del luogo in cui l'altro coniuge ha avuto l'ultima residenza.

- 2) *Quali sono i documenti che devono essere allegati alla richiesta di adozione?*

La domanda va corredata con l'autocertificazione da parte dei genitori viventi dei coniugi di essere a conoscenza della domanda di adozione che i figli intendono presentare (nel caso di genitori deceduti occorre invece allegare certificato di morte o autocertificazione del decesso); certificato medico sulle condizioni di salute dei coniugi richiedenti rilasciato dal medico di famiglia. I documenti sono tutti esenti da bollo, da registro e da ogni altra spesa, tassa e diritti dovuti ai pubblici uffici.

- 3) *Che tipo di attività svolgono in questa prima fase i servizi sociali?*

Nella prima fase essi svolgono attività di indagine sulle condizioni personali, familiari, sanitarie e patrimoniali dei candidati all'adozione, nonché sulle loro capacità pedagogiche e affettive. Questo tipo di controllo è semplicemente diretto ad accertare la capacità di amore e di altruismo dei coniugi verso un bambino in stato di abbandono, per di più straniero.

4) *Il decreto di idoneità ha un'efficacia limitata nel tempo?*

Sì, la sua efficacia permane per tutta la durata della procedura di adozione, purché ad essa venga dato impulso entro un anno dalla comunicazione del decreto.

5) *Il decreto può contenere limitazioni o modalità?*

Sì, per esempio può contenere limiti riferibili al numero dei minori da adottare o all'età del minore. Secondo parte della dottrina, il decreto di idoneità dei coniugi dovrebbe contenere anche l'età del minore o dei minori stranieri, in modo da non eludere la disciplina sul divario di età tra adottanti e minore prescritta dall'ordinamento italiano nell'interesse di quest'ultimo.

6) *Il provvedimento di diniego può essere revocato?*

Sì, perché esso è considerato atto di volontaria giurisdizione. Poiché si tratta di provvedimento interlocutorio, esso non può essere neppure impugnato con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost.

2) La seconda fase, destinata invece ad attuare l'art. 22 della Convenzione de L'Aja, si svolge mediante la collaborazione dei soggetti pubblici e privati di cui alla legge n. 184/83, e si preoccupa di realizzare il contatto con le autorità dei Paesi interessati e l'abbinamento tra adottanti e minore; presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata infatti istituita la Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI), con funzioni di autorità centrale, cui è stato affiancato l'Ufficio per la Giustizia Minorile presso il Ministero di Grazia e Giustizia, con compiti di controllo e di coordinamento tra i due Stati coinvolti nel procedimento adozionale. La CAI vigila anche sull'attività di tali enti, i cui nominativi risultano raccolti in un albo, potendo sempre disporre la revoca dell'abilitazione rilasciata. Le prerogative e le funzioni degli enti autorizzati sono invero molteplici, riguardando in primo luogo l'avvio della procedura nello Stato di origine del minore, la collaborazione e il raccordo fra le competenti autorità italiane ed

estere, ivi compresa l'attribuzione di pubbliche funzioni, il rilascio di autenticazione di firme, certificazioni e formazioni di atti pubblici. Il rapporto che intercorre tra l'ente e gli aspiranti genitori adottivi è invece inquadrabile, secondo la maggior parte degli autori, nell'ambito del rapporto di mandato, seppure atipico.

Il decreto di idoneità, corredato della copia della relazione dei servizi sociali, va dunque trasmesso alla CAI e all'ente autorizzato per le pratiche di adozione all'estero prescelto dagli adottanti; questi hanno infatti l'obbligo di rivolgersi a un ente autorizzato pena l'irrogazione, in caso di inosservanza, di sanzioni penali.

L'ente prescelto è a questo punto obbligato a svolgere gli adempimenti elencati nell'art. 31 legge n. 184/83 sia all'estero che in Italia; il che dimostra come il nostro legislatore abbia inteso esercitare un controllo rigido sui provvedimenti stranieri concernenti l'informativa ai coniugi, l'acquisizione di dati dai quali dovrà risultare non solo lo stato di abbandono del minore, e quindi la sua adottabilità, ma anche la sua situazione personale, familiare e sanitaria, il consenso degli adottanti, l'accordo con l'autorità straniera circa l'opportunità di procedere all'adozione e la certificazione della data di inserimento del minore nella nuova famiglia.

L'ente straniero dovrà infatti:

- comunicare alla CAI la decisione di affidamento del minore emessa dall'autorità estera, e ciò allo scopo di ottenere il nulla osta all'espatrio dell'adottando;
- procedere all'abbinamento, richiedendo alla CAI l'autorizzazione all'ingresso del minore in Italia;
- vigilare sul trasferimento di quest'ultimo.

Non occorre invece trasmettere il provvedimento di adozione pronunciato nel Paese di origine del bambino.

Domande e risposte

1) Quali sono i principali compiti della CAI?

Essendo espressione del potere esecutivo, la Commissione ha

come principale compito quello di autorizzare l'ingresso e la permanenza del minore in Italia, nonché quello di certificare la conformità alla Convenzione in caso di adozione richiesta da residenti all'estero di minori italiani, mantenendo in un archivio tutte le informazioni e gli atti dei procedimenti di adozione internazionale. Alla CAI è stato inoltre assegnato il compito di rilasciare l'abilitazione allo svolgimento delle pratiche di adozione all'estero agli enti che ne facciano richiesta, previo controllo di una serie di requisiti, tra i quali spicca l'assenza del fine lucrativo.

- 3) La terza fase vede la CAI dichiarare, sulla base delle conclusioni dell'ente incaricato, che l'adozione risponde al superiore interesse del minore. Per far questo, occorre che dalla documentazione trasmessa dall'autorità straniera risultino sia lo stato di effettivo abbandono del minore che l'impossibilità di procedere a un affidamento o a un'adozione nello Stato di origine. Per la dichiarazione di adottabilità del minore la normativa applicabile è infatti quella del Paese di origine del minore, limitandosi la CAI ad autorizzare l'ingresso del minore in Italia.

Una volta avvenuto l'ingresso in Italia del minore, il provvedimento di adozione o di affidamento a scopo di adozione rilasciato dall'autorità straniera andrà approvato dal Tribunale per i minorenni, dietro domanda da parte degli interessati.

Competente a dichiarare l'efficacia in Italia del provvedimento adottivo estero sarà il Tribunale dei minori del luogo di ultima residenza degli adottanti, previo accertamento del soggiorno biennale all'estero da parte dei genitori adottivi, e della conformità della sentenza che ha pronunciato l'adozione ai principi fondamentali enunciati dalla Convenzione de L'Aja con il coordinamento con le autorità centrali. Va evidenziato che l'istituto dell'adozione internazionale non contempli, a differenza dell'adozione legittimante «domestica», l'affidamento preadottivo; la legge n. 476/98 ha infatti previsto, conformemente alle disposizioni della Convenzione de L'Aja che andava a ratificare, l'efficacia diretta nell'ordinamento interno dell'adozione pronunciata all'estero, subordinandola a

una serie di adempimenti e controlli tali da comportare, da parte del giudice italiano, una verifica effettiva circa la sussistenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento e la regolarità della procedura, ivi compresa la conformità ai principi fondamentali del diritto italiano di famiglia e dei minori, parificabili, sotto il profilo della funzione, a quella svolta dall'istituto dell'affidamento preadottivo.

Una volta intervenuta l'approvazione da parte del Tribunale per i minorenni, il bambino viene inserito nel nuovo nucleo familiare per la durata di un anno, decorso il quale, se l'esito è positivo, viene pronunciata l'adozione e ne viene disposta la trascrizione.

Qualche difficoltà è sorta in relazione agli ordinamenti islamici i quali, non riconoscendo se non addirittura vietando l'adozione legittimante, non consentono il verificarsi del presupposto richiesto per l'adozione internazionale, costituito dal provvedimento di adozione o di affidamento a scopo di adozione da parte del Paese del minore straniero. Al riguardo, è da segnalare la pronuncia della Corte di cassazione n. 12395 del 4 novembre 2005, secondo la quale l'istituto della *kafalah* previsto dalla legge marocchina quale strumento di protezione dell'infanzia, non attribuisce all'affidatario la tutela né la rappresentanza legale del minore, ma solo un potere-dovere di custodia a tempo sostanzialmente indeterminato, i cui contenuti educativi sono simili a quelli di un vero e proprio affidamento preadottivo.

DOMANDE E RISPOSTE

1) *Quali sono i casi in cui il Tribunale per i minorenni italiano difetta di giurisdizione?*

Non potendo procedere a una compilazione analitica, ci limitiamo a dire che il Tribunale per i minori è privo di giurisdizione in caso, ad esempio, di domanda di adozione di un minore straniero proposta da coniugi, anch'essi residenti all'estero, i quali abbiano già ottenuto all'estero pronuncia di adozione dello stesso minore. La carenza di giurisdizione del giudice italiano si

spiega con il fatto che il provvedimento straniero di adozione è parificato a una vera e propria sentenza e ha effetto in Italia ai sensi della legge n. 218/95, senza che sia necessario ricorrere ad alcun procedimento, purchè detta pronuncia non si ponga in contrasto con l'ordine pubblico italiano. A tale ipotesi viene parificata quella in cui i cittadini italiani adottanti (o anche uno solo di essi) abbiano soggiornato nel Paese straniero che ha emesso il provvedimento di adozione per almeno due anni continuativi; anche qui la sentenza straniera potrà essere direttamente trascritta, senza coinvolgimento del Tribunale per i minori, giacché non si tratta di adozione internazionale, bensì di vera e propria adozione interna al Paese che ha pronunciato l'adozione stessa.

2) *Cosa succede se l'affidamento ha avuto esito negativo?*

In tal caso il minore sarà considerato in stato di abbandono, con conseguente apertura della procedura di adottabilità. Il provvedimento di diniego da parte del Tribunale per i minori è comunque suscettibile di impugnazione avanti la Corte d'appello.

3) *Come viene regolato il caso in cui il provvedimento adottivo sia pronunciato in Paesi non aderenti alla Convenzione de L'Aja, ovvero sia adottato in Paesi non legati all'Italia da convenzioni bilaterali?*

In tali ipotesi l'adozione non avrà riconoscimento automatico e sarà sottoposta al vaglio del Tribunale minorile, il quale potrà dichiararla produttiva di effetti in Italia solo a condizione che gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità, che le procedure per l'adozione si siano svolte con l'intervento della CAI e di un ente autorizzato, che siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità, che risulti accertato lo stato di abbandono del minore, ovvero vi sia il consenso dei genitori naturali a un'adozione legittimante. Una parte della dottrina ritiene necessario anche un periodo di affidamento

preadottivo, con la conseguenza che le sentenze straniere potrebbero essere tutt'al più riconosciute come affidamenti preadottivi, anziché come vere e proprie pronunce di adozioni.

- 4c** Dal momento del suo ingresso in Italia il minore straniero gode di tutti i diritti riconosciuti al minore italiano in affidamento familiare; ciò significa che gli adottanti sono considerati affidatari e hanno diritto a godere dei diritti assistenziali e previdenziali, e al percepimento degli assegni familiari. Il riconoscimento dell'adozione instaura un rapporto di filiazione tra il minore e i genitori adottivi, determinando la cessazione dei rapporti con la famiglia di origine del minore.

L'adottato assume così il cognome del padre adottivo, perdendo il cognome originario. È però prevista la conservazione delle informazioni relative all'origine del minore, in specie di quelle inerenti l'identità dei genitori naturali, nonché l'anamnesi sanitaria dell'adottato e della sua famiglia biologica.

DOMANDE E RISPOSTE

1) *Di quali diritti gode il padre adottivo?*

Egli ha diritto a vedersi riconosciuto, a partire dalla data d'ingresso in Italia del minore, sia il congedo parentale che quello di paternità, oltre che parziali rimborsi delle spese sostenute per l'adozione. Con direttiva del 21 febbraio 2007, il Ministero dell'Interno ha sancito la non necessità del permesso di soggiorno per il minore straniero.

2) *Che valore ha l'atto di nascita del minore?*

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, l'atto di nascita può essere acquisito così come «confezionato» dallo Stato estero.

V - L'adozione in casi particolari

Cos'è?

L'adozione in casi particolari è un istituto previsto dalla legge generale sulle adozioni (legge n. 184/83), grazie al quale, in presenza di determinate ipotesi, possono essere adottati minori anche a prescindere dalla dichiarazione di adottabilità.

In questi casi, appunto «particolari», l'adozione è consentita anche se esistano figli legittimi e anche da parte di chi non è coniugato.

Se però l'adottante è coniugato e non separato, l'adozione deve essere effettuata da entrambi i coniugi.

Le disposizioni che regolano questi particolari casi sono in gran parte uguali a quelle del codice civile in materia di adozione di maggiorenni, sia per quanto riguarda il consenso di adottante e adottando, che per quanto concerne l'assenso del coniuge e dei genitori dell'adottando, la decorrenza degli effetti dalla data di deposito della sentenza, la possibilità di revocare fino a quel momento il consenso, nonché la stessa revocabilità dell'adozione.

5a. Le ipotesi;

5b. I requisiti;

5c. Consenso e assenso;

5d. Effetti;

5e. Il procedimento;

5f. Minori stranieri e adozione internazionale in casi particolari.

- 5a** L'adozione in casi particolari è prevista, nell'ambito dell'adozione dei minori, quale ipotesi residuale; essa interviene infatti solo se l'adozione legittimante non è possibile.

L'adozione in casi particolari dà luogo a un'adozione non completa, non conferisce all'adottato lo status di figlio legittimo, non interrompe i rapporti

del minore con la propria famiglia di origine. Si tratta quindi di un istituto a sé stante, diverso sia dall'adozione legittimante che da quella tra persone maggiori di età, con il quale il legislatore ha comunque inteso garantire al minore l'instaurazione di un valido rapporto familiare, ossia una crescita per quanto possibile sana ed equilibrata, pur in assenza delle condizioni richieste per l'adozione legittimante.

Esso si trova regolato dagli artt. 44 e segg. della legge sull'adozione (la n. 184/83 già più volte citata) e comprende quattro diverse ipotesi:

1. Adozione dell'orfano

Il minore orfano di padre e di madre può essere adottato nell'ambito della cerchia familiare (entro il sesto grado), ovvero da persone estranee al parentado purché sussista, in questo secondo caso, un rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori. Si è così voluto assicurare al minore, privato dei suoi genitori non a causa di un evento di abbandono ma di un evento repentino e del tutto accidentale come la morte, il mantenimento dei suoi ordinari rapporti parentali, ovvero dei rapporti affettivi già instaurati durante la vita dei genitori e che appare inopportuno ed ingiusto troncarsi.

2. Adozione del figlio del coniuge

La seconda eventualità riguarda, invece, l'adozione del figlio minore dell'altro coniuge da parte di chi di fatto svolge le funzioni di genitore. In caso di nuove nozze, a seguito di scioglimento di matrimonio per morte o per divorzio, è apparso dunque opportuno che il figlio, entrato in un nuovo nucleo familiare, ponga in essere significative relazioni con colui o colei che, non solo di fatto ma anche sul piano giuridico, adempie quotidianamente alle funzioni di padre o di madre, senza con questo tranciare i rapporti con l'altro genitore e con i parenti di questi.

Anche qui non può configurarsi alcuno stato di abbandono, ma, analogamente all'adozione legittimante di minori, conta l'interesse dell'adottando ad essere inserito in un contesto familiare che, come sempre, va valutato in concreto, ossia caso per caso.

3. Impossibilità di effettuare un affidamento preadottivo

Se non è possibile assicurare al minore, attraverso l'adozione legittimante, una famiglia sostitutiva, si può comunque ricorrere a questa diversa forma di adozione, ideata dal legislatore per evitare di condannare il medesimo a rapporti precari e garantirgli, al contrario, una situazione familiare potenzialmente stabile. Così, come chiarito dalla giurisprudenza, le ipotesi di impossibilità di affidamento preadottivo sono sostanzialmente due:

- sussistenza di una situazione anomala del minore (es. handicap) che renda, in maniera comprovata, impossibile trovare una coppia avente i requisiti di legge che sia disposta ad adottare;
- sussistenza di una situazione di fatto (legami affettivi già instaurati dal minore con persona o persone che non possono ricorrere all'adozione legittimante), che non appare opportuno, nell'interesse del minore, vanificare.

In questi casi appare però indispensabile che il giudice adotti una particolare vigilanza onde evitare che venga elusa la scelta di fondo del legislatore a favore dell'adozione legittimante, l'unica in grado di assicurare al minore la pienezza dei diritti e una famiglia sostitutiva a tutti gli effetti.

4. Orfano in gravi condizioni di salute

Tale ipotesi, introdotta con legge n. 149/01, ricorre allorché il minore, orfano di padre e di madre, sia anche nelle condizioni indicate dall'art. 3 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (che riguarda i portatori di handicap).

DOMANDE E RISPOSTE

1) *L'adozione del figlio del coniuge si applica anche in caso di figlio naturale o adottivo?*

Sì, la legge equipara figli legittimi, naturali e adottivi a tutti gli effetti.

2) *L'adozione del figlio del coniuge presuppone lo stato di abbandono del minore? Assolutamente no. La ratio sottesa a questa particolare ipotesi di adozione è quella di dare una famiglia*

completa a un minore che sia già assistito dal proprio genitore e quindi non in stato di abbandono, facendolo adottare dal nuovo coniuge del genitore.

3) *Ma che ruolo riveste, nell'ambito dell'adozione del figlio del coniuge, il genitore biologico non convivente, ove esistente?*

Questo particolare caso di adozione non rescinde il legame con il genitore biologico non convivente, giacché mira solo ad agevolare l'inserimento del minore, figlio di uno solo dei coniugi, nell'unità familiare.

4) *Nell'adozione del figlio del coniuge, il minore ha diritto a conoscere la verità circa le sue origini biologiche?*

Assolutamente sì, in quanto solo attraverso la conoscenza della verità sarà in grado di decidere autonomamente e consapevolmente i propri rapporti con il genitore naturale non convivente.

5) *Nell'adozione del figlio del coniuge è necessario, come per l'adozione legittimante, che i coniugi siano sposati da almeno tre anni?*

No, è un requisito non previsto.

6) *L'adozione per impossibilità di affidamento preadottivo è applicabile anche ai casi in cui non si possa procedere all'affidamento preadottivo per mancanza dei requisiti degli adottandi, quali ad esempio l'età o la separazione?*

Anche se, in linea di principio, occorre evitare la possibilità che questo tipo di adozione venga utilizzato come strumento alternativo e concorrente rispetto all'adozione legittimante, la giurisprudenza propende per un'interpretazione lata dell'impossibilità di affidamento preadottivo, ritenendo che tale presupposto ricorra tutte le volte in cui il forzato distacco dagli affidatari, sia pure privi dei requisiti necessari per l'adozione legittimante, quali la differenza di età ovvero il rapporto di coniugio, possa

procurare al minore gravi traumi, in considerazione dell'irreversibile legame affettivo ormai instauratosi.

- 5b** Possono accedere all'adozione in casi particolari sia persone legate da vincolo di coniugio che persone non coniugate: nel primo caso occorrerà che la richiesta sia presentata da entrambi i coniugi; nel secondo caso, ammesso per tutte le eventualità descritte al precedente paragrafo, salvo che per quella di cui al n. 2 (adozione del figlio dell'altro coniuge), occorrerà verificare, in particolare a fronte di provvedimenti adottati da autorità straniere, che il giudice straniero abbia adeguatamente escluso la possibilità di un vero e proprio affidamento preadottivo, e che abbia attentamente considerato l'interesse del minore.

La legge sull'adozione prevede inoltre, per i casi di impossibilità di affidamento preadottivo e di minore orfano, che tra adottante e adottando vi sia una differenza minima di 18 anni. Tale divario di età è però riducibile da parte dell'autorità giudiziaria preposta quando, per la realizzazione dell'unità familiare, sussistano validi motivi. L'apertura si è avuta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 44 del 1990.

La differenza deve però rimanere nell'ambito dell'*imitatio naturae*, in modo da assicurare tra genitori e figli una distanza temporale equiparabile a quella biologica.

Quanto all'ipotesi di constatata impossibilità di affidamento preadottivo, si è posto il problema se fosse indispensabile l'accertamento dello stato di abbandono e l'acquisizione della dichiarazione di adottabilità.

Al riguardo, alcuni Tribunali si sono espressi nel senso di esigere entrambi, laddove altri hanno considerato necessario solo l'accertamento dello stato di abbandono del minore.

Un terzo filone giurisprudenziale ha escluso invece, quanto meno per l'adozione del minore orfano o del minore figlio di genitori incapaci, richiesto in adozione da parenti entro il quarto grado idonei a fornirgli l'assistenza materiale e morale di cui ha bisogno, tanto l'accertamento dello stato di abbandono quanto la dichiarazione dello stato di adottabilità.

DOMANDE E RISPOSTE**1) *In quali casi è ammessa l'adozione da parte del single?***

Con esclusione del caso *sub b*) dell'art. 44 legge n. 184/83 (adozione del figlio del coniuge), l'adozione in casi particolari può essere pronunciata anche a favore di persona non coniugata, e anche a fronte di provvedimenti adottati da autorità straniera. In tale ultimo caso il giudice italiano dovrà solo verificare che il giudice straniero abbia adeguatamente escluso la possibilità di un vero e proprio affidamento preadottivo e che abbia tenuto in debita considerazione l'interesse del minore. L'art. 6 della Convenzione europea di Strasburgo del 24 aprile 1967, ratificata con legge n. 357/74, prevede infatti la possibilità che la normativa interna di ciascuno Stato aderente ammetta l'adozione anche da parte di persona singola, rimettendosi in tal modo al legislatore nazionale di ciascun Paese membro. Attualmente la normativa italiana vieta, eccezion fatta per le ipotesi sopra indicate, tale possibilità.

2) *Si può procedere all'adozione del proprio figlio naturale?*

No, la legge lo vieta.

3) *Si può utilizzare l'istituto dell'adozione per impossibilità di affidamento preadottivo in caso di provvedimenti emessi secondo la legge islamica?*

Sì, il Tribunale per i minorenni di Trento, con pronuncia del 10 novembre 2002, ha applicato tale tipo di adozione al minore marocchino affidato nel suo Paese di origine a due coniugi italiani mediante provvedimento di *kafala*; e ciò sul presupposto della non equiparabilità della *kafala* a un provvedimento preadottivo di stampo italiano.

5c L'adozione in casi particolari esige la prestazione di consensi e assensi; deve infatti prestare il suo consenso tanto l'adottante che l'adottando che abbia

compiuto quattordici anni. Se, invece, l'adottando non ha ancora compiuto tale età, deve essere sentito il suo legale rappresentante. Se l'adozione va pronunciata nei confronti di minore affetto da handicap, deve essere sentito il suo legale rappresentante, qualora il minore non possa essere sentito o non possa prestare il proprio consenso a causa della sua menomazione.

L'art. 45 della legge sull'adozione, nella sua vecchia formulazione, richiedeva il consenso del legale rappresentante del minore anche quando questi fosse infraquattordicenne, ma la Corte costituzionale, con sentenza n. 182/88, ha ritenuto che il legale rappresentante dovesse essere sentito ma non potesse vincolare il giudice privandolo del potere, riconosciutogli dall'ordinamento, di valutare per ultimo l'interesse del minore.

All'art. 46, è altresì previsto l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando. Nel caso in cui esso non venga prestato (vuoi per incapacità, vuoi per irreperibilità) ma non negato, l'adozione può essere ugualmente pronunciata; nel caso in cui, al contrario, sia negato l'assenso, il Tribunale, sentiti gli interessati, può, ove ritenga ingiustificato o contrario agli interessi del minore il rifiuto, pronunciare ugualmente l'adozione. Non può però essere sindacato, divenendo così insuperabile, il dissenso espresso dal genitore del minore che eserciti la potestà su di lui e il dissenso del coniuge dell'adottando, se convivente.

DOMANDE E RISPOSTE

1) *Come e davanti a quale autorità va prestato il consenso?*

Il consenso deve essere prestato personalmente al presidente del Tribunale o ad un suo delegato.

2) *Ma il consenso, una volta prestato, può essere revocato?*

Sì, il consenso è revocabile fino all'emanazione del provvedimento che dispone l'adozione.

3) *Cosa succede se uno dei coniugi muore dopo aver prestato il consenso?*

L'altro coniuge può andare avanti comunque, compiendo gli atti necessari per perfezionare l'adozione.

4) *Cosa succede in caso di rifiuto dell'assenso da parte del padre dell'adottando?*

Nel procedimento di adozione in casi particolari, il rifiuto dell'assenso da parte del padre, ove giustificato dalla volontà di riappropriarsi del ruolo genitoriale, può determinare il rigetto della richiesta di adozione da parte del coniuge dell'altro genitore, anche in considerazione del preminente interesse del minore.

5d Gli effetti dell'adozione dei minori in casi particolari appaiono più simili a quelli dell'adozione delle persone maggiori di età che non a quelli dell'adozione dei minori in stato di adottabilità; a norma dell'art. 55 della legge sull'adozione, trova infatti applicazione l'art. 300 c.c., secondo cui l'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine e non estende la propria qualità di figlio adottivo ai parenti dell'adottante. Si applica, altresì, l'art. 304 c.c., in base al quale l'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto ereditario alla successione dell'adottato. È applicabile, infine, l'art. 299 c.c. che, pur prevedendo l'acquisto del cognome dell'adottante da parte dell'adottato, sancisce la conservazione del cognome della famiglia d'origine. Il minore gode pertanto di un doppio status.

L'adozione in casi particolari, al contrario dell'adozione legittimante (che è irrevocabile), consente infine lo scioglimento del rapporto adottivo (artt. 51 e segg.), anche se i casi ivi previsti sono tassativi, riguardando ipotesi di grave responsabilità nei rapporti tra adottante e adottato, quali, ad esempio, l'attentato alla vita dell'adottante o del suo coniuge o dei suoi discendenti da parte dell'adottato che abbia compiuto i quattordici anni.

In tali ipotesi la revoca viene pronunciata dal Tribunale con sentenza, dopo aver svolto le opportune indagini: la procedura viene attivata sulla base di una domanda dell'adottante (o del coniuge, o dei discendenti o ascendenti se l'adottante è morto a seguito dell'attentato), o dell'adottato, oppure su istanza del Pubblico Ministero, che è legittimato a proporre la revoca anche

in caso di violazione dei doveri incombenti all'adottante; con la revoca vengono meno tutti gli effetti dell'adozione.

DOMANDE E RISPOSTE

1) *Che tipo di obblighi ha l'adottante nei riguardi del minore?*

L'adottante assume nei confronti del minore tutti gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione spettanti ai genitori di sangue.

2) *E la potestà?*

Il decreto di adozione trasferisce ai genitori adottivi anche la potestà sul minore, compresa l'amministrazione del patrimonio di quest'ultimo, salvo l'obbligo di redigere un inventario.

3) *Il minore mantiene dei doveri nei riguardi della propria famiglia di origine?*

Sì, egli mantiene tutti i diritti e i doveri previsti dall'art. 300 c.c., in special modo quelli di carattere patrimoniale, come i diritti successori e gli obblighi alimentari.

4) *E se i mezzi a disposizione dell'adottante fossero insufficienti?*

In tal caso, ove ciò sia comprovato, può essere eccezionalmente ristabilito da parte del Tribunale l'obbligo di mantenimento a carico del padre naturale del minore.

5e Il procedimento di adozione in casi particolari viene promosso su domanda dell'interessato o degli interessati al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore da adottare.

Alla presentazione della domanda segue la manifestazione del consenso da parte dell'adottante e dell'adottato e l'acquisizione dell'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando.

Il presidente o il giudice delegato del Tribunale per i minorenni fissa udienza per verificare se ricorrono le circostanze previste per questo tipo particolare

di adozione, e se l'adozione realizza il preminente interesse del minore, da verificarsi in concreto, prescindendo da desideri e aspettative da parte degli adulti su di lui.

È prevista altresì l'audizione del minore, la quale è obbligatoria se si tratta di minore con più di dodici anni, e del suo legale rappresentante.

Il provvedimento di adozione in casi particolari è emesso con sentenza e, prima di essa, il consenso espresso può essere revocato.

È altresì possibile impugnare, entro trenta giorni dalla comunicazione, tanto il provvedimento positivo di adozione, quanto quello di rigetto. La legittimazione spetterà al pubblico ministero, all'adottante o all'adottando (personalmente se ha compiuto i 14 anni ovvero tramite il suo rappresentante legale); sull'appello decide la sezione minorenni della Corte d'appello.

Contro la decisione di quest'ultima è possibile ricorrere in Cassazione, ma ciò solo nel caso in cui sia disposta l'adozione. Ove infatti vi sia stato rifiuto dell'adozione, non si può procedere con ricorso in Cassazione, mancando tale provvedimento del carattere della definitività.

Una volta che la sentenza (di rigetto o di accoglimento) sia divenuta definitiva, la stessa viene comunicata all'ufficiale di Stato Civile per le necessarie annotazioni sull'atto di nascita dell'adottando. Gli effetti si producono di regola dalla data della sentenza.

DOMANDE E RISPOSTE

1) Quali sono i documenti che vanno allegati alla domanda di adozione?

Alla domanda vanno allegati, in carta libera, i seguenti documenti: certificato di nascita dei richiedenti o del richiedente; stato di famiglia; certificati economici; certificato penale dei richiedenti; copia integrale dell'atto di nascita del minore da adottare; certificato di matrimonio oppure di stato libero del minore se questi ha compiuto il sedicesimo anno di età; copia del decreto di nomina del tutore del minore nei casi in cui risulti essere stata aperta la tutela di quest'ultimo.

2) *Ma esiste una banca dati?*

Sì, dal 2004 è stata istituita una banca dati a cura del Ministero di Grazia e Giustizia (www.dirittoegiustizia.it). Tale banca dati contiene gli estremi dei minori dichiarati adottabili, nonché delle coppie aspiranti all'adozione e delle persone singole disponibili. Per i casi di constatata impossibilità di affidamento preadottivo, non figurano i minori, ma solo gli aspiranti all'adozione.

3) *Il genitore non affidatario può impugnare in proprio il provvedimento di adozione in casi particolari?*

No, l'art. 313 c.c. conferisce la legittimazione a impugnare il provvedimento del Tribunale solo all'adottante, all'adottando e al pubblico ministero. I genitori del minore adottando sono legittimati a proporre impugnazione solo in quanto legali rappresentanti di quest'ultimo e, quindi, unicamente per far valere l'interesse del minore.

5f Come abbiamo già avuto modo di illustrare nel capitolo precedente, la legge n. 476/98, di ratifica della Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993, ha innovato la disciplina per l'adozione internazionale legittimante di minori. Come si ricorderà, tale legge trova applicazione nei confronti di cittadini italiani e di coloro che, risiedendo effettivamente e continuativamente in Italia, desiderano adottare un minore straniero. Pur non essendoci un'espressa disposizione di legge, si ritiene che l'adozione in casi particolari sia applicabile anche ai minori stranieri, in tutti i casi contemplati dall'art. 44 della legge sulle adozioni. In tal senso si è infatti pronunciata la Corte costituzionale con ordinanza del 29 luglio 2005 n. 347. Con tale importante pronuncia la Consulta ha ritenuto che l'adozione in casi particolari, in quanto diretta a stabilire un vincolo meno intenso dell'adozione legittimante, possa essere disposta anche in confronto di minori stranieri in stato di abbandono; con la conseguenza che è stata data la possibilità anche alla persona non

coniugata di adottare minori stranieri alle condizioni previste dall'art. 44 della legge sulle adozioni.

L'orientamento è stato fatto proprio da molti giudici di merito, i quali hanno fatto applicazione dell'art. 44 citato in molti casi in cui non era possibile addivenire a un'adozione internazionale legittimante.

Si è discusso circa l'interferenza nel contesto della legge n. 476/98 dell'art. 41 della legge n. 218/95 di riforma del diritto privato e processuale internazionale, il quale prevede il riconoscimento pressoché automatico in Italia di un provvedimento giurisdizionale straniero, sempreché esso non rientri nell'ambito di applicazione di leggi speciali in materia di adozione.

Secondo parte della dottrina, esistendo una specifica disciplina delle adozioni internazionali di minori, costituita appunto dalla legge n. 476/98, non vi sarebbe spazio per la legge n. 218/95; qualora questa fosse ritenuta applicabile, svincolerebbe del tutto l'istituto dell'adozione dall'intervento di organi specializzati in diritto minorile, finendo per minare di fatto i diritti degli adottati. Secondo un'altra scuola di pensiero, l'art. 41 sopra citato sarebbe pienamente applicabile, con la conseguenza che la Corte d'appello territorialmente competente sarebbe abilitata a dichiarare l'efficacia in Italia di un'adozione non legittimante pronunciata all'estero.

Sotto altro verso, i giudici di merito nazionali hanno affrontato la questione della necessità o meno, per le adozioni in casi particolari di minore straniero da pronunciarsi in Italia, del requisito della dichiarazione di idoneità all'adozione previsto per gli adottanti dall'art. 29-bis legge n. 476/98. Essi hanno risolto il quesito ritenendo non indispensabile la dichiarazione di idoneità all'adozione, sul presupposto che essa è richiesta solo in caso di adozione internazionale legittimante e non in caso di adozione semipiena, qual è l'adozione in casi particolari, ancorché rivolta a un minore straniero.

Dal canto suo, la Corte costituzionale, investita della problematica, ha affermato che «non è evincibile il divieto di rilascio del certificato d'idoneità all'adozione di stranieri in casi particolari, con la conseguenza che tale rilascio deve ritenersi consentito ogni qualvolta sussistano le condizioni di cui all'art. 44 legge n. 184/83 ed essendo tale idoneità finalizzata ai casi particolari di adozione ivi descritti, in fase di dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero di adozione, dev'essere compiuta la valutazione dei

presupposti dell'adozione in casi particolari, come appunto regolati dalla legge n. 184/83, sicché il sistema risulta ricondotto ad unità nel senso di ritenere ammissibile l'adozione internazionale negli stessi casi in cui è ammessa l'adozione nazionale legittimante o in casi particolari» (Ordinanza n. 347/05). Naturalmente, dalle ipotesi ora indicate, va distinto il caso di minore straniero abbandonato in Italia, per il quale si applica appieno la legge n. 184/83, ivi compreso l'art. 37-bis, che sancisce l'applicabilità della legge italiana per quel che riguarda adozione, affidamento e provvedimenti urgenti.

DOMANDE E RISPOSTE

1) *Ma allora si può applicare l'art. 44 legge n. 184/83 anche ai casi in cui non sia possibile addivenire a un'adozione internazionale legittimante?*

Sì, ad esempio si è fatto ricorso all'adozione per impossibilità di affidamento preadottivo in ipotesi di minore straniero sottratto alla madre naturale da piccolo e del quale non sia possibile accertare lo stato di abbandono.

2) *Vi è stata una qualche applicazione dell'adozione in casi particolari in favore di minori inviati per soggiorni climatici in Italia da parte della Bielorussia?*

Sì, anche se lo stato di abbandono in caso di minore entrato in Italia in base ad accordi fra le competenti autorità governative è difficilmente configurabile, è stata pronunciata l'adozione per impossibilità di affidamento preadottivo nel caso di una minore bielorussa da parte di donna non coniugata che periodicamente la ospitava in Italia e a cui la minore era profondamente legata (così Tribunale di Salerno, 19 luglio 2002).

VI - L'adozione civile

Cos'è?

Per adozione civile, un tempo denominata anche adozione ordinaria, si intende quella forma di adozione delle persone maggiori di età disciplinata dal codice civile agli articoli 291-313. Come abbiamo già avuto occasione di chiarire nell'introduzione, tale istituto, a differenza dell'adozione legittimante dei minori, risponde alla necessità di trasmettere nome, titolo e patrimonio, e pertanto ha la finalità di procurare un figlio a chi non lo ha avuto per natura nel matrimonio.

Sull'istituto ci sono state numerose pronunce sia della Corte costituzionale che della giurisprudenza della Corte di cassazione. Quanto alla prima, vale la pena ricordare l'ordinanza n. 170/03, secondo la quale «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. Dell'art. 291 c.c., sollevata in relazione agli artt. 2, 3 e 30 Cost., nella parte in cui non prevede la possibilità di adozione di un maggiorenne da parte di persona che abbia discendenti legittimi o legittimati in età minore».

Quanto alla seconda, essa si è sforzata, nel corso degli anni, di aggiungere allo scopo codicistico dell'adozione civile una finalità di altra natura, quella di costituire un vincolo personale e familiare tra adottante e adottando. Il concetto dell'istituto si è andato così ampliando, nel senso di comprendervi oltre alla tradizione del nome e del patrimonio, anche una «consuetudine di affetto e presenza responsabile dell'adottante nella vita dell'adottato», nel superiore interesse, costituzionalmente garantito, della serenità e compattezza del nucleo familiare.

Dobbiamo tuttavia mantenere ben distinti nella loro ratio intrinseca i due tipi di adozione, quella legittimante e quella civile in quanto, come la stessa Corte di cassazione ha precisato: «l'adozione di persone maggiori di età si caratterizza in modo diverso. Non implica necessariamente l'instaurarsi o il permanere della convivenza familiare e non determina la soggezione alla potestà del genitore adottivo, che non assume il compito di mantenere, istruire ed educare l'adottato» (Cass. n. 500/2000).

Per l'adozione civile non occorre altro che la verifica da parte del Tribunale

della correttezza dei requisiti di legge, e un potere di valutazione (eventuale e limitato) da parte del giudice circa la «convenienza» per l'adottando del nuovo status da acquisire.

Non sono quindi previsti tutti quei rigorosi controlli stabiliti per l'adozione di minore che abbiamo riscontrato nei capitoli precedenti, e ciò anche per la limitatezza degli effetti giuridici che l'adozione civile produce: non sorge in capo all'adottando uno status di figlio, né nascono rapporti di parentela legittimanti con la famiglia dell'adottante.

6a. Condizioni;

6b. Divieti;

6c. Consenso e assenso;

6d. Effetti;

6e. Revoca dell'adozione;

6f. Procedimento;

6g. Adottati stranieri.

6a Le condizioni perchè abbia luogo l'adozione in questione sono:

1. ASSENZA DI DISCENDENTI LEGITTIMI O LEGITTIMATI DELL'ADOTTANTE.

Sull'originaria formulazione dell'art. 291 c.c. (secondo cui «l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto i cinquant'anni e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare. Qualora eccezionali circostanze lo consigliano, la corte d'appello – oggi il Tribunale – può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di anni quaranta e se la differenza di età tra l'adottante e l'adottando è di almeno sedici anni») numerose sono state le questioni di legittimità costituzionale risolte dalla Consulta; esse hanno altresì comportato un ampliamento di fatto dei termini della

norma da parte della giurisprudenza di merito, tanto che oggi si è in attesa di una riformulazione integrale della norma da parte del nostro Parlamento.

Con la pronuncia n. 557/1988 la Corte costituzionale ha infatti dichiarato incostituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., quella parte dell'art. 291 c.c. che non consentiva l'adozione a persone aventi discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti, limitazioni ritenute eccessive e irrazionali. In realtà, così come l'assenso del coniuge dell'adottante legittimerebbe l'adozione, così pure quello dei figli legittimi o legittimati maggiorenni, presenti nel nucleo familiare, dovrebbe garantire il medesimo effetto, in quanto la posizione dell'uno e degli altri rispetto all'adozione del maggiore è fondamentalmente identica negli aspetti che soli la riguardano, ossia quello morale e quello patrimoniale.

Altra questione si è posta in caso di presenza di figli legittimi o legittimati incapaci di prestare il consenso in quanto interdetti. La Corte di cassazione ha negato l'adozione in situazioni di tal fatta (Cass. n. 345/92).

Un ulteriore interrogativo ha invece riguardato la possibilità di dichiarare l'adozione civile in presenza di discendenti legittimi minorenni. La Corte costituzionale, con pronuncia n. 53 del 1994, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, affermando la priorità della tutela dei figli minori dell'adottante, i quali si vedrebbero privati, una volta divenuti maggiorenni, della facoltà di disporre in merito alla loro mutata situazione patrimoniale a causa dell'intervenuta adozione civile. Tale orientamento è stato confermato dall'ordinanza della Corte costituzionale n. 170/2003.

In seno alla giurisprudenza di merito si è nondimeno fatto spazio un indirizzo interpretativo volto ad accettare l'adozione civile nell'ipotesi in cui l'adottante abbia figli legittimi o legittimati di età minore – quindi impossibilitati a esprimere un assenso valido – purchè sussista l'interesse dell'adottando (ad esempio, quando questi sia il figlio del coniuge dell'adottante, stabilmente inserito nel nucleo familiare allargato: così Corte d'appello Genova, 8 marzo 1996 e Tribunale di Aosta, 27 agosto 1999).

Tale indirizzo ha anche avuto l'immediato conforto della Corte di cassazione; con le pronunce nn. 354 e 350 del 1999 essa ha infatti dichiarato che

l'adozione dei figli anche maggiorenni del coniuge dell'adottante realizza, oltre che l'interesse di questi, anche uno specifico interesse dei figli minori dell'adottante: per essi si produce un benefico riflesso dal punto di vista morale, sociale e affettivo nel senso di una maggiore coesione familiare. Anche di recente la Corte di cassazione ha confermato il proprio orientamento affermando: «pur se, in tema di adozione di persone maggiori di età, la presenza di figli minori (legittimi, legittimati o naturali, del richiedente l'adozione, come tali incapaci, per ragione di età, di esprimere un valido, consapevole consenso, costituisce, di regola, ai sensi dell'art. 291 c.c., un impedimento alla richiesta, tuttavia, ove l'adozione di maggiorenni riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli minorenni *ex uno latere*, al contesto materiale ed affettivo della famiglia del richiedente, la presenza dei figli minori dell'aspirante all'adozione non preclude in assoluto la costituzione del vincolo adottivo, fermo restando il potere-dovere del giudice del merito di procedere all'audizione personale di costoro, pur non aventi capacità piena di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo e globale giudizio di convenienza per l'adottando richiesto dall'art. 312, comma 1, c.c.: tale convenienza sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi effettiva e concreta realizzazione nel costituendo vincolo formale, vale a dire nella comunione di intenti, accertabile a seguito delle più opportune informazioni e dei più conducenti rilievi, di tutti i membri del nucleo domestico e, soprattutto, dei figli dell'adottante» (così Cass. civ. n. 2426 /06).

DOMANDE E RISPOSTE

1) *L'adozione di maggiorenni può essere pronunciata in presenza di figli naturali riconosciuti dall'adottante?*

Sul punto va segnalato l'intervento della Consulta, la quale, con decisione n. 245/2004, ha sancito «l'illegittimità dell'art. 291 c.c. nella parte in cui non prevede che l'adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali,

riconosciuti dall'adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti, in quanto sussisterebbe una illegittima disparità di trattamento fra figli legittimi e figli naturali riconosciuti, in pregiudizio dei secondi, in quanto le ragioni di indole morale e patrimoniale, che consentono ai primi di opporsi all'adozione, valgono anche per i figli naturali».

2) *In che termini verrà modificato l'art. 291 c.c.?*

Premesso che l'attuale formulazione della norma recita: «l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o naturali, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare», la nuova formulazione dell'art. 291 c.c. dovrebbe essere: «l'adozione è permessa alle persone che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare. Se l'adottante è coniugato o ha figli maggiori di età, l'adozione è consentita se vi prestano il proprio consenso anche questi e il coniuge non separato dell'adottante. Se l'adottante ha figli minori di età, l'adozione è consentita se il Tribunale, tenuto conto delle circostanze del caso, valuta che la stessa non sia contraria agli interessi di questi. Il Tribunale pronuncia l'adozione, sentiti i figli dell'adottante che abbiano compiuto gli anni quattordici ovvero, se di età inferiore, i genitori degli stessi». La competenza per l'emanazione dei provvedimenti relativi all'adozione viene attribuita al Tribunale per i minorenni.

2. ETÀ MINIMA DELL'ADOTTANTE

L'età minima dell'adottante (stabilita in 35 anni), essendo fissata dal legislatore a 18 anni quella minima tra adottante e adottando, non può che essere di almeno 36 anni. Non esiste un limite di età massima per l'adottante né per l'adottato.

3. DIFFERENZA DI ETÀ TRA ADOTTANTE ED ADOTTANDO

L'intervallo di età tra adottante e adottando deve essere non inferiore a 18 anni «anche quando questi sia figlio del coniuge dell'adottante».

DOMANDE E RISPOSTE

1) *Il divario di età di diciotto anni tra adottante ed adottato è imm modificabile?*

Per la Corte costituzionale (ordinanza n. 82/01) è infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 c.c. «nella parte in cui, per l'adozione di persona maggiorenne, non consente al giudice di ridurre l'intervallo di diciotto anni di età che deve intercorrere fra adottanti e adottando, neppure quando sussistano gravi motivi e circostanze eccezionali concernenti i diritti inviolabili della persona umana attinenti alla sua identità personale e al riconoscimento giuridico di legami familiari naturali (di sangue) esistenti nella realtà e pur quando la differenza di età rimanga ricompresa in quella di solito intercorrente fra genitori e figli, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost.». Da notare che tale interpretazione rigida della Corte spesso viene disattesa dalla giurisprudenza di merito.

6b È fatto divieto ai genitori di adottare i propri figli naturali. Tale limite ha natura pubblicistica e l'eventuale adozione è viziata da nullità assoluta, accertabile in ogni tempo su istanza di chiunque, mediante la relativa azione giudiziaria ordinaria. Altra causa di nullità assoluta è la compresenza giuridica di più adottanti (salvo il caso in cui si tratti di due coniugi), a nulla rilevando la morte del precedente adottando. Ciò allo scopo di evitare il formarsi di situazioni di status incompatibili.

6c Perchè abbia luogo l'adozione di persona maggiore di età occorre il consenso dell'adottante e dell'adottato, oltre a un'apposita pronuncia del Tribunale, resa in camera di consiglio previa verifica delle condizioni di legge e della convenienza dell'adozione per l'adottando. Entrambe le condizioni hanno effetto costitutivo: tecnicamente parliamo di fattispecie a natura complessa, privatistica per il primo aspetto e pubblicistica per l'altro. Ultimo requisito previsto dalla legge è l'assenso dei genitori dell'adottando, nonché del coniuge dell'adottante non legalmente separato e legato ad esso da matrimonio con effetti civili (non solo religiosi); e anche, viste le sentenze della Corte costituzionale 557/88 e 245/04 già citate, dei discendenti naturali e riconosciuti, legittimi o legittimati, purché maggiorenni. Si ritiene la natura di tale assenso non costitutiva, ma di salvaguardia dell'interesse legittimo all'armonia e all'equilibrio dell'intero contesto familiare; per cui, in caso di rifiuto all'assenso o in quello di impossibilità di acquisirlo, il Tribunale può ugualmente pronunciare l'adozione, se ritenga tale carenza priva di alcun concreto, serio e oggettivo motivo, nonché se ritenga l'eventuale rifiuto contrario all'interesse della prole. La mera mancanza di assenso (ossia mancanza di qualsiasi manifestazione di volontà) provoca invece l'invalidità dell'adozione. Tuttavia, in alcuni casi anche tale mancanza è stata superata con perfezionamento dell'adozione (cfr. Tribunale di Trento, 10 marzo 2005).

DOMANDE E RISPOSTE

1) È impugnabile il provvedimento di adozione?

Secondo parte della giurisprudenza, poiché questo tipo di adozione dà luogo a un negozio di diritto familiare di natura privatistica, soggetto a controllo di legittimità e di merito da parte dell'autorità giudiziaria, l'impugnazione del decreto di adozione si configura come impugnazione di negozio giuridico e non come azione di nullità del procedimento (così Cass. civ. n. 4461/83). Per contro, secondo un altro orientamento, l'intervento del Tribunale, sia al momento del controllo dei

requisiti, sia soprattutto in quello di valutazione dell'opportunità e utilità dell'adozione, smentirebbe una formazione negoziale della volontà delle parti, in quanto limiterebbe la libertà di queste ultime di autoregolazione dei propri interessi. In tal caso il provvedimento di adozione sarebbe reclamabile, entro i trenta giorni dalla comunicazione, davanti la Corte d'appello.

2) *Chi può proporre impugnazione?*

Se si aderisce al primo orientamento, sarà legittimato al reclamo per far valere la nullità della procedura chiunque ne abbia interesse, laddove, se si condivide il secondo, la possibilità di reclamo spetta solo alla parte a tutela della quale la legge stabilisce l'annullamento.

3) *Il consenso può essere revocato?*

L'art. 298 c.c. prevede che «finché il decreto di adozione non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso». La revoca può tuttavia pronunciarsi prima della pronuncia del Tribunale ma non anche prima di quella della Corte d'appello in sede di reclamo (così Cass. n. 1133/88). A differenza del consenso, che deve manifestarsi in modo inequivocabile e personalmente davanti al presidente del Tribunale competente, la revoca del consenso da parte dell'adottante può esprimersi anche in modo implicito (sempre fino all'emanazione del relativo decreto) con fatti concludenti e con atti incompatibili e contrari alla volontà di adottare.

6d Gli effetti dell'adozione civile, come già accennato, sono l'assunzione del cognome dell'adottante e l'acquisizione dei diritti di successione e alimentari da parte dell'adottato.

Quanto al primo effetto, il cognome – del marito in caso di adozione da parte di coniugi, della donna, pur se coniugata, in caso di adozione da parte

della stessa – va anteposto al proprio: il doppio cognome trova ragione nel fatto che l'adottante non interrompe i rapporti con la famiglia di origine, godendo così di un doppio status.

Quanto al secondo effetto, a seguito del nuovo status, l'adottato acquista i diritti successori nei confronti dell'adottante. La sua posizione giuridica è assimilata a quella di figlio concepito in costanza di matrimonio. Pertanto i discendenti dell'adottato hanno la stessa posizione successoria dei discendenti del figlio legittimo, poiché i primi sono legati all'adottante da un rapporto giuridico equivalente a quello che lega i secondi al loro genitore.

Domande e risposte

1) *L'adottato maggiorenne, qualora sia figlio di ignoti, può aggiungere al cognome adottivo quello, di pura fantasia, attribuitogli dall'ufficiale dello Stato Civile?*

Sì, grazie a due interventi della Corte costituzionale (sentenze nn. 120/2001 e 180/2001), all'adottato è oggi consentito mantenere la propria identità e il segno distintivo consolidatosi nel contesto sociale della vita in cui vive. Per l'esercizio della scelta di mantenere il cognome originario si ritiene che basti la comunicazione resa all'ufficiale dello Stato Civile al momento della registrazione del nuovo status.

2) *Quali sono i principali diritti che l'adottato maggiorenne conserva nei confronti della propria famiglia d'origine?*

L'adottato conserva i diritti di successione e il diritto-obbligo degli alimenti, mentre non si crea alcun rapporto giuridico tra l'adottante e la stessa famiglia dell'adottato, né tra adottato e parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

3) *L'adottante può essere istituito erede dall'adottato?*

Sì, pur non vantando l'adottante diritti successori nei confronti

della famiglia dell'adottato, egli può tuttavia essere istituito erede dall'adottato, purché non sia incapace a succedere.

- 6e** Le cause di revoca sono tassativamente elencate dall'art. 306 c.c. «Revoca per indegnità dell'adottato», che testualmente recita: «la revoca dell'adozione può essere pronunciata dal Tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni. [II] Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolvrebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti». Si tratta, all'evidenza, di cause di indegnità.

I fatti di violenza previsti dalla norma sono quelli che si concretizzano in attentati alla vita dell'adottante o dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero in reati punibili con la pena della reclusione, non inferiore nel minimo a tre anni. Pertanto, qualora per lo stesso reato sia prevista una pena minore (ad esempio, per il reato solo tentato), la misura della revoca non si applica.

- 6f** La competenza territoriale dell'autorità giudiziaria procedente è inderogabile e rappresenta condizione costitutiva della piena validità della procedura e del provvedimento di adozione civile emanato. In caso contrario, quest'ultimo è assolutamente nullo, e la relativa azione di invalidità spetta alle parti del procedimento, al pubblico ministero e a qualunque terzo ne abbia interesse, anche solo morale.

L'iter di adozione inizia con la proposizione della domanda e prosegue con la fase istruttoria in cui il Tribunale competente effettua sia un controllo sulla ricorrenza delle condizioni di legge, che una valutazione discrezionale sulla convenienza dell'adozione per l'adottando. I requisiti devono sussistere al momento della pronuncia, altrimenti l'adozione è nulla.

Va ascoltato il pubblico ministero e il procedimento si conclude, secondo la nuova disciplina, con sentenza revocabile solo nei casi tassativi sopra previsti (artt. 305-309 c.c.), in dipendenza di fatti sopravvenuti e con effetto retroattivo. Il provvedimento di adozione, poiché modificativo di uno status, ha natura decisoria e definitiva. Esso è impugnabile da adottante, adottato e pubblico ministero.

Attesa la natura decisoria e definitiva della dichiarazione di adozione civile, deve ritenersi ammesso il ricorso per Cassazione avverso la decisione della Corte d'appello che si sia pronunciata sul reclamo contro l'adozione. In tal senso si è pronunciata la Corte di cassazione, la quale, con sentenza n. 22350 del 2004 ha definitivamente affermato che «il provvedimento di adozione ha forma e natura di sentenza e, conseguentemente, se emesso in sede di gravame dalla Corte d'appello, sezione per i minorenni, è impugnabile con il ricorso ordinario per Cassazione per tutti i motivi di cui all'art. 360 c.p.c.». Il termine per la proposizione del ricorso avanti la Corte di legittimità è fissato in sessanta giorni.

La sentenza di adozione divenuta definitiva va trascritta all'ufficio dello Stato Civile per intero, mentre quella che ne dispone la revoca va solo annotata: in ogni caso non va emanato alcun provvedimento circa il cognome dell'adottato o l'uso dello stesso.

Domande e risposte

1) *Quando devono sussistere i requisiti per questo tipo di adozione?*

I requisiti devono sussistere al momento della pronuncia, altrimenti l'adozione è nulla.

2) *Nel procedimento va ascoltato il pubblico ministero?*

Sì, l'intervento del p.m. è obbligatorio ogni volta che si discuta sullo status di figlio adottivo: egli ha il potere di contestarlo per mancanza dei requisiti legali o, al contrario, di farlo accertare giudizialmente. La presenza del p.m. è obbligatoria altresì nelle azioni di nullità, di annullamento o di revoca dell'adozione.

3) *Davanti a quale autorità va prestato il consenso dell'adottante e quello dell'adottando?*

Il consenso deve essere manifestato personalmente al presidente del Tribunale nel cui circondario l'adottante ha la propria residenza.

- 6g** Qualora i maggiorenni adottandi siano cittadini stranieri, si applica la legge 31 maggio 1995, n. 218, artt. 38-41, che ha riformato il diritto internazionale privato. Tale disciplina sancisce l'immediata riconoscibilità dei provvedimenti stranieri di adozione, purché siano rispettati tutti i presupposti indicati dagli artt. 64, 65 e 66 della legge citata. In sede di trascrizione o annotazione nei pubblici registri, deve essere però compiuto un controllo di conformità del provvedimento straniero al nostro ordine pubblico e verificato il rispetto dei diritti essenziali di difesa. Se si riscontrino incongruenze nel procedimento, chiunque ne abbia interesse – in primis l'ufficiale di Stato Civile – può azionare il procedimento di impugnazione dell'atto straniero avanti la Corte d'appello, la quale riesaminerà la sussistenza dei presupposti, delle condizioni e dei requisiti di legge.

VII - Albo degli enti autorizzati e modelli di domanda

Si indicano qui di seguito alcuni degli enti autorizzati ai sensi dell'art. 39 comma primo lett. c legge n. 184/83, come modificata dalla legge n. 476/98.

- AIAU (Associazione in Aiuti Umanitari) - ONLUS
via Cavour, 32 – 50129 Firenze;
- AMO - ATTRAVERSO IL MONDO PER UN SORRISO - ONLUS
via del Commercio, 22/D – 61032 Fano (PU);
- ASA (Associazione Solidarietà Adozioni) - ONLUS
corso delle Province, 33 – 95128 Catania;
- AAA (Associazione Adozioni Alfabeto) - ONLUS
via Francesco Petrarca, 20 – 61100 Pesaro (PU);
- ADOTTARE INSIEME – Associazione per l'assistenza all'adozione internazionale
via Orzali, 50 – 55100 Lucca;
- AGENZIA REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI - Regione Piemonte
corso Stati Uniti, 1 - 10128 Torino;
- AMICI DI DON BOSCO - ONLUS
via Maria Ausiliatrice, 32 - 10152 Torino;
- ARIETE - ONLUS
via G. Porzio, 4 ls. G1 sc. B. Centro Direzionale – 80143 Napoli;

- ASSOCIAZIONE AGAPÈ - ONLUS
via Vecchia Ognina, 142/b – 95129 Catania;
- AIPA (Associazione Italiana Pro Adozioni)
via F. Duodo, 10 – 00136 Roma;
- AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE - ONLUS
via Isonzo, 64 – 00046 Grottaferrata (RM);
- CIAI (Centro Italiano Aiuti All’Infanzia)
via Bordighera, 6 – 20142 Milano;
- Centro adozioni LA MALOCA
via Ghiretti, 2 – 43100 Parma;
- CENTRO SERVIZI SOCIALI PER L’ADOZIONE INTERNAZIONALE
contrada Pozzillo Rosselli - via Vittorio Veneto, 3
90010 Altavilla Milicia (PA);
- COMUNITÀ DI S. EGIDIO - ACAP
piazza S. Egidio 3/A – 00153 Roma.

L’elenco completo degli enti iscritti all’albo e i modelli di domande si possono reperire collegandosi al sito del Ministero per la Famiglia:

www.politichefamiglie.it e www.commissioneadozioni.it